

C N A | CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI



presso il Ministero della Giustizia

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.688901 | fax +39.06.6879520
direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@cnappc.it
www.awn.it

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI**

Dipartimento Lavoro, Compensi e Competenze Professionali
Responsabile: Arch. Pasquale Caprio

Consulenza giuridica: Avv. Marco Antonucci;
Segreteria CNAPPC: D.ssa Eugenia Niosi;

Principali pareri espressi dal Dipartimento

Raccolta dei quesiti pervenuti e delle relative
Risposte trasmesse

segreteria.cnappc@awn.it

QUESTO

RISPOSTA

Data	Richiedente	Quesito	Data	Risposta
15.04.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Modena	<p>Con la presente siamo a richiedere il Vostro aiuto per rispondere al seguente quesito, ricevuto da un nostro iscritto nella Sezione A – Settore Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dal 2006 – con laurea conseguita nel settembre 2004 e abilitazione conseguita nel 2005:</p> <p>“Vi chiedo cortesemente se potete aiutarmi a chiarire un punto riguardante l’art. 202 “Attività di progettazione, direzione lavori e accessorie” del Codice 163/2006 (codice dei contratti) dove, al punto 5, cita:</p> <p>“per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l’ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l’intervento”.</p> <p>Mentre il codice dei beni culturali (42/2004) cita all’art. 182, punto 1-bis:</p> <p>1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all’articolo 29, comma 9-bis, previo superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabiliti con decreto del Ministro da emanare di concerto con i Ministri dell’istruzione e dell’università e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008;</p> <p>d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risultato iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;</p> <p>Mi chiedo quindi se anche la mia figura può essere considerata rientrante in questa qualifica.”</p> <p>In attesa di un cortese riscontro, si inviano cordiali saluti.</p>	16.05.2011	<p>Con riferimento alla nota di cui all’oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>La fattispecie illustrata nel quesito riguarda un soggetto iscritto nella sezione A – Settore Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali dal 2006 – con laurea conseguita nel settembre 2004 e abilitazione conseguita nel 2005 - la figura professionale del Conservatore è stata introdotta in Italia dal DPR 328/2001, e, ai sensi dell’art. 15 comma 3, lettera d), “agli iscritti nel settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali” spetta il titolo di Conservatore dei beni architettonici ed ambientali”.</p> <p>Ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. a), del DPR 328/2001, l’attività di conservazione dei beni architettonici ed ambientali ha come oggetto “la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione”.</p> <p>Diversamente, il restauratore di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del Decreto Ministeriale n. 86/2009, “è il professionista che definisce lo stato di conservazione e mette in atto un complesso di azioni dirette e indirette per limitare i processi di degrado dei materiali costitutivi dei beni e assicurane la conservazione, salvaguardandone il valore culturale. A tal fine, nel quadro di una programmazione coerente e coordinata della conservazione, il restauratore analizza i dati relativi ai materiali costitutivi, alla tecnica di esecuzione ed allo stato di conservazione dei beni e li interpreta; progetta e dirige, per la parte di competenza, gli interventi; esegue direttamente i trattamenti conservativi e di restauro; dirige e coordina gli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro; svolge attività di ricerca, sperimentazione e didattica nel campo della conservazione.</p> <p>Le attività che caratterizzano la professionalità del restauratore sono descritte nell’allegato A al presente decreto” che enumera, tra le attività specifiche del restauratore, le attività di esame preliminare, progettazione, intervento, documentazione e divulgazione, ricerca e sperimentazione.</p> <p>A sua volta, il preambolo del Codice Deontologico dei Conservatori di Beni Architettonici e Ambientali (entrato in vigore il 1 settembre 2009) sancisce che: “Il Conservatore dei beni architettonici e ambientali è una figura professionale con preparazione specifica per operare nel settore della conoscenza, dello studio, e dell’analisi inherenti la conservazione dei beni architettonici e ambientali. In particolare, egli ha una preparazione specifica nella diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali nonché nell’individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione, con espressa esclusione di ogni attività di progettazione”.</p> <p>In base alle sopraelencate disposizioni, la figura professionale del conservatore dei beni architettonici e ambientali svolge un’attività di tipo diagnostico, relativa alla individuazione degli interventi e delle tecniche da utilizzare, mentre la figura del restauratore può svolgere attività di progettazione e di intervento diretto sull’opera o sul bene in questione.</p> <p>Le previsioni di cui all’art. 182 del D.Lgs. 42/2004, ed in particolare le modalità</p>

		<p>di acquisizione della qualifica di restauratore sono state peraltro oggetto di specifico bando di selezione pubblica per il conseguimento di tale qualifica professionale, pubblicato sulla GURI serie concorsi n. 74 del 25.9.2009. Tale bando ha previsto, all'art. 2 lett. 4, che ai sensi dell'art.182, comma 1-bis lettera a) del D.Lgs. 42/2004, per il conseguimento della qualifica di restauratore dei beni culturali il titolo di studio indicato in tali disposizioni, ed in particolare il diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, con iscrizione ai relativi corsi antenore alla data del 31 gennaio 2006 "consente l'accesso alla prova di idoneità" da svolgersi con le modalità di cui all'art. 4 del bando e secondo quanto disposto dal D.M. 30 marzo 2009, n. 53 (in GURI 27.5.2009 n. 121); tale D.M. stabilisce modalità e criteri per la prova di idoneità, ricomprensivo l'obbligatorietà di tale prova anche per i soggetti di cui all'art.182, comma 1-bis lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e la qualifica di restauratore a seguito del superamento della prova predetta. Va infine segnalato che tale procedura per il conseguimento di qualifiche professionali, allo stato, è stata sospesa dal Ministero per i beni e le attività culturali in data 23.11.2010 (in GURI serie concorsi 30.11.2010 n. 95) in attesa dell'iter parlamentare di revisione dell'art. 182 del D.Lgs 42/2004.</p>	
26.04.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Teramo	<p>Viene richiesto all' area legale del Consiglio Nazionale di indicare quali siano le competenze professionali degli Architetti iscritti alla sezione A dell'Albo, in merito alla progettazione di impianti a Gas, a seguito della richiesta di un iscritto</p>	<p>16.05.2011</p> <p>Con riferimento alla nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Si deve tenere conto, anzitutto, del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 ove disciplina la ripartizione delle competenze professionali tra architetti ed ingegneri, ove si prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica estremamente connesse con singoli fabbricati» palano rientrare nella competenza professionale dell'architetto. Tale orientamento si afferma perché non è ritenuta possibile un'interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925 che sia riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in quanto simile interpretazione sarebbe incompatibile con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (Cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez., 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808). Questa disposizione ampliava la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», poiché gli interessati erano autorizzati a svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».</p> <p>Tale disciplina transitoria, ove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza - solo interpretando in maniera letterale e non estensiva la dizione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. 1: se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella dizione edilizia civile», l'esecuzione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato»</p>

(così Cons Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).

La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti. È stato infatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).

Orientamento il quale presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi affermarsi «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correttivamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).

La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr. altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento che inizia peraltro ad essere accolto anche tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione /illuminazione di un campo di calcio).

Si segnala, peraltro, che con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (in G.U.R.I. 12 marzo 2008 n. 61), ove è stato previsto il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici, è stato specificato, all'art. 5, che il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, prevedendo in particolare l'apporto del professionista per la redazione progettuale per impianti relativi alla distribuzione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o per impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.

Con riferimento al quesito posto nel premettere che, nel caso di specie non è dato sapere la tipologia delle opere da eseguire, la tipologia della progettazione effettuata dall'architetto, l'entità delle opere e se trattasi di appalto pubblico o privato, appare utile evidenziare quanto segue.

A norma dell'art. 16 lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è consentita per la direzione lavori di modeste costruzioni civili nonché, ai sensi dell'art. 16 lett. l), per la direzione lavori di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone, nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione (cfr. "ex multis" Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365; Cass. 9 maggio 2000 n. 5873; Cass. 29

27.04.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bergamo	L'Ordine ha girato al CNA il quesito di un iscritto che domanda se un geometra può eseguire la direzione dei lavori di un progetto redatto da un architetto.	16.05.2011	Con riferimento al quesito posto nel premettere che, nel caso di specie non è dato sapere la tipologia delle opere da eseguire, la tipologia della progettazione effettuata dall'architetto, l'entità delle opere e se trattasi di appalto pubblico o privato, appare utile evidenziare quanto segue. A norma dell'art. 16 lett. m) del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è consentita per la direzione lavori di modeste costruzioni civili nonché, ai sensi dell'art. 16 lett. l), per la direzione lavori di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non possono comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone, nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista d'acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione (cfr. "ex multis" Cass. 2 aprile 1997 n. 2861; Cass. 22 ottobre 1997 n. 10365; Cass. 9 maggio 2000 n. 5873; Cass. 29

			novembre 2000 n. 15327; Cass. 25 marzo 2004 n. 5961).
27.04.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Arezzo	L'Ordine pone il problema della pubblicità professionale veicolata attraverso siti internet. In particolare segnala che a seguito di una ricerca si sono rinvenuti messaggi di dubbio contenuto come quello veicolato dal sito www.architetturagratis.it ed altri numerosi messaggi riconducibili ad architetti iscritti all'Albo.	<p>Se da un lato tale pratica risulta possibile occorre, tuttavia, creare utili precedenti per evitare che si perseguano procedure illegittime con idonei, immediati e risolti interventi che il CNAPPC, in quanto massimo organo di rappresentanza della categoria può porre in essere indicando, magari, modalità idonee a garantire maggiore correttezza nel veicolare messaggi pubblicitari.</p> <p>Va, altresì, evidenziato che, pur in assenza di minimi tariffari, un'analisi di quanto dovuto per una prestazione professionale è pur sempre possibile, in particolar modo per ciò che riguarda l'attività "materiale" della prestazione stessa (il tempo, i trasferimenti, le attrezzature, i software, le spese generali di gestione dello studio, i collaboratori e/o dipendenti).</p> <p>Oltre a ciò occorre valutare il valore della prestazione intellettuale riferendolo al sistema delle responsabilità che il professionista assume apponendo il proprio timbro e firma su un elaborato tecnico.</p> <p>La diffusione, poi, di prestazioni professionali a prezzi oltranzisticamente competitivi appare una condotta che potrebbe essere sanzionabile dall'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato che ha, tra le sue competenze, anche la facoltà di valutare una pratica commerciale scorretta.</p> <p>Il codice del consumo (D. Lgs. 206/2005) ritiene sufficiente alla qualificazione illecita di queste pratiche la potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore.</p> <p>Questo Consiglio Nazionale intende, al riguardo, segnalare la tematica dinanzi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e, all'estero, diffonderà le risultanze della pronuncia di detta Autorità, individuando, compatibilmente con la normativa allo stato vigente, un indirizzo comune in tema di pubblicità.</p>
04.05.2001	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Perugia	Oggetto: Competenze professionali Ingegneri su edifici vincolati ai sensi della ex legge 1089. Sul tema in oggetto complesso e controverso, si richiede un aggiornamento delle varie sentenze, disposizioni normative o altro emanate negli ultimi 3 anni. Si chiede altresì un suggerimento sulle operazioni da mettere in atto nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico (Amm.ne Com.le) e il progettista sia un ingegnere consigliere dell'Ordine degli Ingegneri.	<p>Con riferimento al quesito formulato nella nota di cui all'oggetto, relativo ad una disamina normativa e giurisprudenziale relativa alle competenze professionali degli ingegneri su edifici vincolanti ai sensi della ex legge 1089, è necessario svolgere alcune considerazioni di carattere sistematico. L'art. 52 del RD 235/725 prevede che "...le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere." Il dibattito relativo ai titoli di Ingegnere superamento delle prerogative di esclusività facenti capo all'una o all'altra figura oggetto di pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008) tutte relative alla legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati e risoltosi nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87-Tar Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con R.D. 2537/725, che riserva alla professione di architetto <i>sle</i> opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 364/1909», poi legge n. 1089/739. Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità</p>

	<p>dell'architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico» (cfr. Consiglio Stato , sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato , sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776). La sentenza, inoltre, sindisce che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenta dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sottoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Infatti gli architetti , in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381).</p> <p>Infine, la sentenza del TAR Sicilia afferma che la riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559). Appare comunque opportuno, al fine di una ulteriore disamina della questione relativa alle competenze tra architetti ed ingegneri relativamente agli edifici vincolati, analizzare la citata sentenza n. 5239 dell'11 settembre 2006, con la quale il Consiglio di Stato è intervenuto in materia di ripartizione delle competenze tra gli ingegneri e gli architetti nell'esecuzione di interventi su immobili sottoposti al vincolo culturale. La sentenza afferma la vigenza della disposizione che riserva agli architetti la progettazione delle opere da eseguire su fabbricati di interesse storico e artistico; riconosce agli ingegneri la possibilità di compiere sugli stessi immobili le attività progettuali e di direzione dei lavori che non interferiscono con i profili tutelati dal vincolo e afferma infine la competenza delle Soprintendenze alla verifica dell'idoneità professionale del progettista. Le conclusioni raggiunte dalla sentenza, sebbene riferite alla normativa precedente, sono senz'altro valide anche nella vigenza del Codice sui beni paesaggistici e culturali contenuto nel D.Lgs. 42/2004. Secondo il Consiglio di Stato, la progettazione degli interventi da eseguire sugli immobili di interesse storico o artistico, soggetti a vincolo in base al Codice sui beni culturali e del paesaggio, spetta agli architetti. Ciò tuttavia solamente con riferimento ai profili coinvolti dal vincolo in quanto gli ingegneri conservano la competenza al compimento delle attività progettuali e di direzione dei lavori che non interferiscono con tali profili. Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5239/2006 della Sezione VI, perviene a questa conclusione sulla base del R.D. 2537/1925, art. 52, comma 2, che riserva appunto agli architetti le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico nonché il</p>
--	--

			<p>restauro e il ripristino. Infine, quanto alla richiesta relativa alle operazioni da mettere in atto nel caso in cui il committente sia un soggetto pubblico (Amm.le Com.le) e il progettista sia un ingegnere consigliere dell'Ordine degli Ingegneri, in base ai precedenti giurisprudenziali sopravvinti, rimane nell'ambito della discrezionalità dell'Ordine ogni azione ritenuta opportuna e di giustizia.</p>	
16.05.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Napoli	In merito alla richiesta di chiarimenti circa le competenze professionali degli Architetti Junior, in particolare quelle riguardanti la certificazione energetica, desideriamo sapere se con l'abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione all'Albo nella categoria "B" è possibile redigere un attestato di certificazione energetica da allegare ad un Atto di compravendita.	10.06.2011	<p>L'architetto junior, limitatamente alle attività di progettazione previste dall'art. 16 comma 5 a del DPR 328/2001, ovvero riguardo a costruzioni civili semplici con l'uso di metodologie standardizzate, può svolgere la progettazione di impianti asserviti agli edifici stessi ed è abilitato alla certificazione energetica degli edifici, ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni ed integrazioni, previo superamento di un corso abilitante, se la Regione Campania ha pubblicato nelle more le regole per attivare i corsi di formazione.</p>
30.05.2011	Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Padova	Denuncia alla Procura della Repubblica nei confronti di un geometra per esercizio abusivo della Professione in quanto redattore di un piano di lotizzazione ad uso residenziale e costituzione del Presidente dell'Ordine degli Architetti quale parte offesa.	10.06.2011	<p>Con riferimento alla documentazione inviata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, si rappresenta quanto segue. Va preliminarmente evidenziato che la fondatezza dell'azione penale è già stata autonomamente valutata da codesto Ordine al momento di presentazione della denuncia. Si segnala, tuttavia, dall'esame della denuncia presentata, che oltre alla giurisprudenza ivi citata sarebbe più utile rammentare le sentenze della Cassazione Civile n. 19292 del 7 settembre 2009, n. 6402 del 12 marzo 2011, nonché la sentenza del Consiglio di Stato n. 2537 del 28 aprile 2011, che definiscono puntualmente e chiariscono in via definitiva le competenze dei geometri. Quanto alla qualifica se possa o meno ritenersi danneggiato l'Ordine in indirizzo, la giurisprudenza al riguardo ha ritenuto la legittimità a costituirsi parte civile in base all'interesse generale a che determinate professioni, richiedenti, tra l'altro, particolari competenze tecniche, vengano esercitate soltanto da soggetti che abbiano conseguito una speciale abilitazione amministrativa, sicché deve ritenersi che l'eventuale lesione del bene anzidetto riguardi in via diretta ed immediata la pubblica amministrazione, con la conseguenza che gli ordini professionali non sono abilitati a costituirsi parte civile all'unico fine di tutelare gli interessi morali della categoria quando all'ordine stesso non sia derivato un danno (vedasi, ex multis, Cass. sez. II, 12.10.2000, n. 11078). Ciò non toglie, tuttavia (cfr. Cass. sez. V, 18.11.2004, n. 3996) che possono assumere veste di danneggiati quei soggetti che, sia pure in via mediata e di riflesso, abbiano subito a causa della violazione della norma penale in questione, un danno tipicamente di carattere patrimoniale, quale va ritenuto quel pregiudizio che è causato dalla concorrenza sleale subita in un determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti all'associazione di categoria, danno che va ad aggiungersi a quello consistente nell'offesa all'interesse circostanziato riferibile all'associazione professionale, in tal caso legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento o la riparazione non già di un danno sottanto morale, bensì anche patrimoniale (cfr. Cass. sez. IV, 3 giugno 2008, n. 22144; sez. VI 30.11.1998, n. 795; sez. VI 1-6-1989, n. 59, Monticelli).</p> <p>Al riguardo va aggiunto che la richiesta di azione penale è scaturita proprio da codesto Ordine, ragion per cui apparirebbe comunque coerente e logico proseguire nell'azione penale, costituendosi parte civile per ottenere il risarcimento del danno morale e patrimoniale, ferma restando, comunque, la discrezionalità sulla prosecuzione dell'azione penale legata a ragioni di opportunità e convenienza.</p>

25.07.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Terni	Richiesta di annullamento di un deliberato dell'Ordine contenente, fra l'altro, l'omologazione della parcella di un iscritto risultando presente, alla discussione e stesura dell'atto deliberativo un consigliere dell'Ordine ritenuto in conflitto di interessi in quanto componente dello studio di progettazione dell'Architetto richiedente la liquidazione degli onorari in questione e legato allo stesso da vincoli di parentela.	04.08.2011	Va debitamente premesso che l'Ordine provinciale gode di autonomia nella valutazione e approvazione delle parcelle presentate dai professionisti, per cui - una volta osservate le prescrizioni delle norme tariffarie - la determinazione dell'Ordine, sotto forma di visto di congruità, è da considerare legittima e congrua, salvo diversa valutazione operata in sede giurisdizionale. Per quanto riguarda i criteri di liquidazione delle parcelle, le modalità di esame e la procedura adottata in sede consiliare, rimane ferma l'autonoma valutazione ed applicazione dei singoli Consigli degli Ordini, unici soggetti in capo ai quali la legge (art.5, n.3, L. 24.6.1923 n.1395 e art.37 R.D. 23.10.1925 n.2537) prevede espresamente una potestà consultiva e di pronuncia in materia, anche in merito alle procedure addottate mediante uno o più regolamenti interni. Nella specie, stante la richiesta di annullamento della delibera consiliare di ratifica della parcella formulata dall'avv. Petrocchi, si osserva che, comunque, anche se la parcella era stata preventivamente valutata da una apposita commissione consiliare e che è stata solo ratificata in Consiglio, tuttavia in sede di ratifica era presente il Consigliere dell'Ordine legato a vincoli di parentela con il co-progettista. Non v'è chi non veda come la sola presenza del Consigliere abbia comunque fatto venir meno i principi di obiettività e imparzialità di cui all'art. 17 comma 2 del Codice deontologico degli Architetti, nonché i più generali principi di lealtà e correttezza di cui all'art. 3 del predetto Codice, a cui il Consigliere medesimo si sarebbe dovuto attenere.
				Appare quindi consigliabile, seppur in via meramente prudentiale, considerare l'ipotesi di annullare la delibera consiliare di ratifica della parcella; quanto alla possibilità di riapprovazione dell'atto, tale valutazione rimane comunque competenza esclusiva dell'Ordine per le considerazioni soparportate.
03.08.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Como	Si chiede un approfondimento riguardante la compatibilità o meno tra il ruolo di Preside di Istituto Scolastico e lo svolgimento della libera professione	08.09.2011	L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, prevede in particolare che "al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". Nella specie, è necessario quindi verificare se l'autorizzazione suddetta, valevole per l'anno scolastico in corso, sia stata trasmessa dall'iscritto all'Ordine professionale; stante, peraltro, la coincidenza tra Preside e libero professionista, non appaiono ravvisarsi particolari incompatibilità.
03.08.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Caserta	Si richiede di conoscere tutte le pronunce successive all'anno 2004 che confermino la competenza degli architetti in materia di impiantistica.	11.10.2011	Con riferimento alla Vostra richiesta, nel premettere che, al fine di un corretto inquadramento della questione, appare riduttivo limitarsi ad individuare la sola giurisprudenza successiva al 2004, stante la numerosa produzione giurisprudenziale, antecedente a questa data, e stante altresì una necessaria individuazione della normativa di riferimento, per una visione d'insieme della complessa questione, si riporta quanto di seguito evidenziato: 1. Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto", mentre "la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925). Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la

	<p>disciplina era costituita in precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 45 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001).</p> <p>Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste".</p> <p>Detta norma non determina tuttavia quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti degli impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza, esaminando l'apporto dei giudici.</p> <p>2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto nel caso in cui non si acceda, come si dovrebbe, ad una interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925.</p> <p>A tal proposito il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 del 8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che esclude dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha inoltre rilevato un ulteriore aspetto relativamente alla competenza in materia impiantistica degli architetti, ritenendo che "pur non potendosi addiventare, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accendersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione viaaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale".</p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la besi in base alla quale "la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto" è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere" e inoltre "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11994; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Orientamento il quale presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e correlativeamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza</p>
--	---

		<p>delle due suddette "professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.). La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr. altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento che inizia peraltro ad essere accolto anche tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n. 4865/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: "Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche, anche di carattere accessorio che vengono delegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..." Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consone ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiosi frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo di fabbricati, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione. Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopraindivate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>	
04.08.2001	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Como	<p>Con riferimento all'annosa questione relativa alle competenze professionali degli Architetti in materia di impianti e atteso che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Regio Decreto n°2537 del 1925 reca il regolamento per le professioni di ingegnere e architetto; - il nostro tariffario prevede nella classe III opere di impianti di servizi generali (suddivisa in classe IIIa - IIIb - IIIc); chiediamo riferimenti giurisprudenziali che sanciscono se la progettazione degli impianti è anche di competenza degli architetti 	<p>07.09.2001 Integrazioni 11.10.2011</p>
		<p>Con riferimento alla vostra nota del 4 agosto 2011, prot. 499 e nel dar seguito alla nostra del 7/9/2011, prot. n. 663, appare utile, al fine di un corretto inquadramento della questione, stante la numerosa produzione giurisprudenziale e la necessaria individuazione della normativa di riferimento, per una visione d'insieme della complessa questione, riportare quanto ulteriormente evidenziato:</p> <p>1. Il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 prevede all'art. 51 che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative" (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevan-</p>	

	<p>e quali cognizioni tecnico-scientifiche deve possedere chi li progetta.</p> <p>carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925). Con specifico riguardo all'attività di installazione di impianti negli edifici, la disciplina era costituita in precedenza dalla L. 5.3.1990 n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e dal relativo regolamento di attuazione, D.P.R. 6.12.1991 n. 447, oltre che dalle norme contenute nel Testo Unico dell'Edilizia (artt. da 107 a 121 del D.P.R. 380/2001). Tale quadro normativo è stato modificato con l'entrata in vigore del D.M. 22.1.2008 n. 37 (Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici), che ha abrogato e sostituito le norme appena menzionate, ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16 della L. 46/1990.</p> <p>Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 37/2008 "Il progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento [degli impianti] è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste". Detta norma non determina tuttavia quali siano le figure professionali competenti a redigere progetti degli impianti, rinviando inevitabilmente alla disciplina degli albi professionali sopra richiamata, e, di conseguenza, esaminando l'apporto dei giudici.</p> <p>2. Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, solo le opere di impiantistica "strettamente connesse con singoli fabbricati" parrebbero rientrare nella competenza professionale dell'architetto nel caso in cui non si acceda, come si dovrebbe, ad una interpretazione più ampia della nozione di "edilizia civile" di cui al R.D. n. 2357 del 1925.</p> <p>A tal proposito il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 20 dello 8 gennaio 2002, nel ritenere illegittima la clausola del bando per l'affidamento dell'incarico di progettazione di opere di edilizia civile che esclude dalla partecipazione alla gara gli architetti, ha inoltre rilevato un ulteriore aspetto relativamente alla competenza in materia impiantistica degli architetti, ritenendo che "pur non potendosi addiventare, sulla base della normativa vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura con quello in ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico scientifico), deve accedersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa, che non si limiti pertanto l'opera di progettazione dell'illuminazione via via pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa invece costituire un efficace mezzo di valorizzazione dei singoli fabbricati e del complessivo patrimonio edilizio comunale".</p> <p>3. La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, la tesi in base alla quale "la progettazione di un impianto di illuminazione non può essere ricompresa fra le attività consentite all'architetto" è infondata: anzitutto deve rilevarsi l'insussistenza nella normativa di un divieto di tal genere" e inoltre "se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere, per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52 primo comma, ritenendo tali progetti affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi indicate" (Cass. Civ. Sez. II 29.3.2000 n. 3814; Cass. Civ. Sez. II 5.11.1992 n. 11984; v. anche Corte d'Appello Milano 22.8.2000 n. 2154). Orientamento il quale presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di "opere di edilizia civile" di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi affermarsi "con riferimento al progetto di un impianto di</p>
--	--

		<p>illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa "come principale e indispensabile" e correttamente attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normativa che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni" (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.). La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994); orientamento che inizia peraltro ad essere accolto anche tribunali amministrativi regionali (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006 , n. 161, per un caso di progettazione l'illuminazione di un campo di calcio).</p> <p>4. Da ultimo, la giurisprudenza amministrativa ha ulteriormente chiarito la questione, definendo ulteriormente, con la decisione del Consiglio di Stato, IV Sezione, n.4866/2009, la competenza degli architetti per progettare gli impianti negli edifici. La sentenza, partendo dalla lettura dell'art.52 del RD 2537/1925 afferma testualmente quanto segue: "Sono quindi esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comune, ...)".</p> <p>"...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie..." Si tratta di una tendenza interpretativa che la Sezione del Consiglio di Stato ritiene di condividere e fare propria, perché consona ad una lettura aggiornata e coerente della norma, che privilegi il momento unitario della costruzione dell'opera di edilizia civile, senza artificiosi frammentazioni, e che tenga conto sia della trasformazione dei sistemi produttivi che dell'evoluzione tecnologica anche nelle applicazioni civili. Nel caso in specie, si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" si estenda sicuramente oltre gli ambiti più specificamente strutturali, fino a ricoprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici a corredo di fabbricati, e quindi non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento compresi nell'edificazione.</p> <p>Non è dato quindi cogliere il profilo di razionalità del provvedimento gravato in primo grado che, di fronte alla progettazione di un impianto di riscaldamento e quindi di un'opera accessoria all'edificazione, ritiene che questo, poiché proposto come impianto collegato ad un edificio già esistente e non da realizzare, debba essere predisposto da un ingegnere. Al contrario, trattandosi di impianto accessorio ad un edificio, la circostanza che il progetto sia presentato autonomamente non fa venire meno il collegamento con l'opera di edilizia civile e quindi permette che il progetto stesso sia sottoscritto anche da un architetto."</p> <p>5. In conclusione, quindi, anche in base alle disposizioni di legge sopra individuate, si può affermare la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica in ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come anche la viabilità) se a servizio di uno o più fabbricati di edilizia civile, fermo restando che, comunque, la materia appare ancora oggetto di discussione e fonte di diverse interpretazioni.</p>	
04.10.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Fermo	<p>Venne contestato un bando di concorso indetto dall'Ente Provincia che prevede l'assunzione di due ingegneri, a tempo pieno, per ricoprire il ruolo di Istruttore direttivo tecnico con l'esclusione dell'architetto che avrebbe le medesime qualità per.</p>	19.10.2011

Svolgere le stesse attribuzioni.
"Dalla lettura del bando si evince che il tecnico dovrà svolgere attività istruttoria di tipo tecnico nel settore viabilità – attività di progettazione e direzione lavori di opere stradali ... etc."

dell'Architetto limitatamente ai laureati 4/S, è stata riscontrata la sola previsione dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, con ciò escludendo di fatto la categoria professionale degli architetti.
Nello specifico della procedura promossa dalla Provincia di Fermo, può permettersi che, presa visione del relativo bando, l'elenco di cui all'art. 2, pur se non esaustivo, delle attività da svolgere, prevede: "attività istruttoria di tipo tecnico all'interno del settore viabilità (...), progettazione e direzione lavori stradali (...)"
Si può altresì aggiungere che la stessa Amministrazione, da informazioni raccolte via Internet, avrebbe pubblicato contemporaneamente un altro bando finalizzato all'assunzione di due iscritti all'Albo degli Architetti, in qualità di "istruttore direttivo impegnato nella progettazione e direzione lavori edili, (...) restauri, ecc..."

In linea più generale può comunque affermarsi che la giurisprudenza amministrativa, per fattispecie analoghe, ha costantemente sostenuito che il bando di concorso a posti di pubblico impiego, quale "lex specialis" della procedura, può contenere prescrizioni discrezionalmente individuate dall'Amministrazione, purché non contrarie a disposizioni normative o intrinsecamente illogiche, anche sotto il profilo della superfluità e della inutilità (Cons. Giust. Amm. Reg. Siciliana 3.11.1999 n. 590; T.A.R. Piemonte Sez. II 28.7.1999 n. 485; Cons. Stato Sez. V 23.11.1993 n. 1203), e che in materia di pubblici concorsi sussiste ampia discrezionalità dell'Amministrazione in ordine ai requisiti da richiedere con il bando di concorso (Cons. Stato Sez. V 30.3.1993 n. 422).

Il giudice amministrativo, qualora fosse investito della questione del caso di specie, non potrebbe sostituirsi alla PA, esercitare il potere di determinazione di cui essa è titolare e, conseguentemente, non potrebbe modificare gli atti da questa posti in essere o eseguire compiti spettanti alla medesima. Il giudice, difatti, non potrebbe giudicare la scelta fatta nel merito, in quanto con ciò eserciterebbe una funzione amministrativa, ma potrebbe solo rilevare se le scelte siano state fatte con ragionevolezza.

La giurisprudenza amministrativa, inoltre, ha più volte manifestato un orientamento restrittivo circa le determinazioni con le quali la pubblica amministrazione sceglie il titolo di studio necessario per l'accesso ad un pubblico concorso, ritenendo le stesse scelte non sindacabili dal Giudice amministrativo, se non nel caso in cui siano manifestamente illogiche o contraddittorie (in tal senso: Cons. di Stato, Sez. VI - n.1522/1996; Cons. di Stato, Sez. VI, n. 354/1987).

E' pur vero che la giurisprudenza ha anche stabilito più volte che su numerose materie hanno competenza sia gli ingegneri che gli architetti in quanto le "due professioni sono *promiscue* stante l'*equiparazione tra le due categorie*" (cfr. ex multis Cass. S.U. del 26/07/1993 n. 8348; Cass. Civ. 29/03/2000 n. 3814; TAR Piemonte 25/02/1989 n. 100, Consiglio di Stato 19/02/1990 n. 92).

Tutto ciò premesso, si osserva che la decisione della Provincia di Fermo di deliberare l'accesso alla posizione di istruttore direttivo ai soli iscritti all'albo degli ingegneri deriva da presupposti ben determinati, ovvero la delibera di Giunta Provinciale n. 91 del 19 aprile 2011 di approvazione del Piano occupazionale 2011/2013 e la successiva delibera di Giunta Provinciale n. 168 del 5 luglio 2011 di indirizzi in merito all'attuazione del Piano occupazionale 2011/2013, entrambe citate nel bando.

Ne consegue che, presumibilmente, l'indizione della procedura concorsuale abbia soggiaciuto alle indicazioni vincolanti imposte dal Piano occupazionale 2011/2013, ove dovrebbero essere stati individuati i posti da coprire, distinti per singoli profili o figure professionali e, in particolare, i posti di istruttore direttivo

		<p>Con profilo di istruttore direttivo ingegnere.</p> <p>I margini di manovra per eventuali contestazioni delle scelte operate, pertanto, non possono prescindere dalla conoscenza e dalla eventuale impugnazione, qualora ne sussistano i presupposti, anche temporali, delle delibere di G.P. 91/2011 e 168/2011.</p>
06.10.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Udine	<p>L'Ordine di Udine richiede di conoscere, alla luce di una recente sentenza del TAR Veneto (Sezione 1, 8 Luglio 2011) le competenze degli architetti in materia di progettazione e direzione lavori di opere stradali.</p> <p>Il contrasto fra architetti e ingegneri circa la rispettiva legittimazione, concorrente o esclusiva, ad esercitare determinate attività inerenti alla loro professione, è in gran parte originata dall'interpretazione degli artt. 51 e 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto).</p> <p>Attualmente, l'art. 1 D.P.R. 328/2001 ha introdotto una più complessa articolazione delle attività esplicabili dalle due categorie, con la presenza di due Sezioni A e B (e dei relativi Settori), ciascuna delle quali "individua ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo".</p> <p>Dall'analisi dei contenuti delle predette sezioni e settori si possono arguire le varie funzioni esplicabili dai predetti professionisti, individuate sulla base dei percorsi di studi effettuati ed in relazione alle diverse specializzazioni ottenute. Restano, tuttavia, ferme le disposizioni vigenti di cui al R.D 2357/1925 in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna delle due professioni; di conseguenza permane una "zona condivisa" in materia di edilizia civile, la quale è sostanzialmente accessibile sia al settore architettura della professione di architetto, (art. 16 DPR 328/2001) sia al settore ingegneria civile e ambientale della professione di Ingegnere (art. 46 DPR 328/2001).</p> <p>Resta tuttavia irrisolto della normativa esaminata cosa debba intendersi per edilizia civile, ed al riguardo la giurisprudenza amministrativa ha provveduto a compensare tale carenza normativa.</p> <p>Il Consiglio di Stato, con il parere n. 1538 della III Sezione dell'11 dicembre 1984, ha specificato, nel definire le spettanze in materia di edilizia civile, che "rientrano nella competenza degli architetti tutte le opere poste a diretto servizio dei singoli fabbricati", aggiungendo, già nel 1984, che "la ripartizione delle competenze professionali tra ingegneri e architetti, in quanto immaginata e disegnata dal legislatore nel 1925, non è più consona alle evoluzioni della tecnica e agli sviluppi delle due professioni in questione, onde si appalesa urgente la necessità dell'aggiornamento delle norme che regolano tutta l'attività professionale tecnica".</p> <p>Sempre il Consiglio di Stato, con la sentenza n.92 del 19 febbraio 1990 della IV Sezione, ha inoltre aggiunto che le opere stradali possono essere progettate anche da architetti, ove connesse al collegamento fra singoli fabbricati, purché di rilievo modesto.</p> <p>In più recenti pronunce (cfr. sentenze Consiglio di Stato, V Sez. 6 aprile 1998 n. 416 Sez.V n. 2938 del 22 maggio 2000, e ordinanza V sezione n. 20/2002), è stato inoltre stabilito che "spetta non solo agli Ingegneri, ma anche agli architetti la progettazione di massima ed esecutiva di una strada che si sviluppi all'interno del tessuto urbano e serva da collegamento fra due punti del medesimo".</p> <p>In base a ciò può affermarsi, più in generale e con sufficiente grado di veridicità che le opere stradali in ambito urbano rientrano nelle competenze tanto dell'Ingegnere quanto dell'architetto per cui la summenzionata sentenza del TAR veneto vede inquadrata entro il complesso di tutte le precedenti pronunce giurisprudenziali in materia.</p> <p>In conclusione, si tratta di materia delicata e complessa, oggetto di interpretazioni divergenti, che, nella specie, potrebbe comunque essere oggetto</p>

		di differenti valutazioni dinanzi al Consiglio di Stato; infatti, secondo la giurisprudenza sopracitata, le opere stradali sono di competenza anche degli architetti, nei limiti soprattivati, e il giudice di secondo grado potrebbe valutare diversamente la questione esaminata dal TAR Veneto, stante, peraltro, le "dimensioni contenute" delle opere varie, così come affermato nella stessa sentenza.
11.10.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese	<p>E' stato richiesto di effettuare una valutazione preliminare relativa all'offerta diffusa attraverso il sito internet Groupon, (www.groupon.it) relativamente ad uno studio di progettazione che offre l'Attestazione di Certificazione Energetica (ACE) al prezzo di 49 euro.</p> <p>Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>L'offerta diffusa attraverso il sito Groupon (www.groupon.it) relativa ad uno studio di progettazione che offre attestazioni di certificazione energetica al prezzo di soli 49 euro rappresenta una modalità di accaparramento della clientela, in netto contrasto con i doveri di decoro e credibilità della professione di architetto (art. 1 codice deontologico).</p> <p>A sua volta l'art. 2233 del codice civile, recita: "la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".</p> <p>Va, altresì, evidenziato che, pur in assenza di minimi tariffari, un'analisi di quanto dovuto per una prestazione professionale è pur sempre, possibile, in particolar modo per ciò che riguarda l'attività "materna" della prestazione stessa: il tempo, i trasferimenti, le attrezzature, i software, le spese generali di gestione dello studio, i collaboratori e/o dipendenti.</p> <p>Oltre a ciò occorre valutare il valore della prestazione intellettuale riferendolo al sistema delle responsabilità che il professionista assume apponendo il proprio timbro e firma su un elaborato tecnico.</p> <p>La diffusione, poi, mediante il sito internet di Groupon, dell'offerta a prezzi stracciati per la redazione di un attestato di certificazione energetica appare condotta che potrebbe essere sanzionabile dall' Autorità garante della concorrenza e del mercato che, tra le sue competenze, ha anche la facoltà di valutare una pratica commerciale scorretta.</p> <p>L'Attestazione di Certificazione Energetica promossa a costi irrisori, indiscutibilmente inferiori ai costi di produzione, senza ulteriori spiegazioni delle condizioni del servizio offerto, può indurre il consumatore a ritenere, data l'equívoca formulazione dei messaggi, che prestazioni professionali complesse possano essere svolte con costi sensibilmente ed oggettivamente inferiori a quelli di loro produzione.</p> <p>Si ravvisa, poi, una palese scorrettezza nell'ingannevolezza dei messaggi divulgati sul sito internet là dove l'offerta è impercettibilmente accompagnata dalla indicazione "compralo subito" e "quest'offerta è ancora disponibile per 15 ore, 21 minuti e 47 secondi" senza che sia riportata alcuna data, né altra indicazione che consenta al consumatore di cogliere l'equivocità del messaggio e l'ingannevole promozione, di oggettiva ed impossibile contestazione.</p> <p>L'individuazione di informazioni essenziali all'interno del link di difficile e non obbligatoria consultazione (caratteri di dimensione ridotta, marginalità della collocazione grafica, etc.) non consentono quella libertà di autodeterminazione del consumatore che costituisce l'obiettivo primario della tutela introdotta dal D.Lgs. 206/2005, imponendo all'operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d'impresa.</p> <p>L'intero mercato della certificazione energetica, e comunque dei professionisti abilitati, ne subisce un danno, considerato che viene veicolato un messaggio che induce a credere che le prestazioni relative all'attestazione di certificazione energetica abbia costi vivi risibili e che tutti gli altri professionisti speculino su tali importi, considerati i costi pubblicizzati da Groupon comparativamente superiori al costo delle prestazioni offerte.</p> <p>L'ambiguità informativa è resa ancor più rilevante per l'impossibilità da parte del</p>

		<p>consumatore, di esigere che la prestazione sia erogata al costo promesso, come è risultato non solo per l'ideazione dei messaggi, ma per il fatto che, solitamente, vengono esposti costi aggiuntivi di prestazioni prodromiche e funzionalmente ed insindibilmente connesse a quelle promozionate.</p> <p>Il codice del consumo (D.Lgs. 206/2005) ritiene sufficiente alla qualificazione illecita di queste pratiche la potenzialità lesiva ed il mero pericolo per il consumatore.</p> <p>L'ingannevolezza non è, poi, esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando lo studio di progettazione di cui è pubblicizzata lattività, sia posto in condizione, prima di stipulare un contratto, di acquisire maggiori dettagli, in quanto è il messaggio in sé a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che il professionista renda disponibili, il più delle volte, a contratto concluso, considerata la mancata indicazione nei messaggi della stessa impresa erogatrice.</p> <p>Nel caso di specie, pertanto, la pratica commerciale appare ingannevole per il falso convincimento cui inducono i suoi messaggi, per il rischio cui essa espone il consumatore e per l'oggettiva impossibilità di verifica attuativa della promessa.</p> <p>Sussistono, pertanto, i presupposti per formulare apposita procedura dinanzi all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato, mediante istanza ex art. 27 D.Lgs 206/2005 ed ex art 5 delibera A.G.C.M. 15 novembre 2007, n. 17589 per l'avvio di istruttoria per pratiche commerciali scorrette con riferimento agli artt. 20-26 del D.Lgs 206/2005.</p> <p>Oltre a ciò, da parte dell'Ordine Professionale cui appartiene l'erogatore delle prestazioni in questione, potrà valutarsi se aprire un provvedimento disciplinare per quanto, già in precedenza, riportato.</p>	
12.10.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ragusa	<p>Si domanda se le parcellle relative a Perizie di Variante in corso d'opera o Perizie di Variante e Suppletive si sono da considerarsi prestazioni normali o speciali.</p>	25.10.2011
13.10.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Bolzano	<p>Venne contestata con esposto di un ingegnere l'attività di direzione dei lavori per un parco eolico ubicato sul territorio di un comune in provincia di Avellino. L'ingegnere, con un esposto inoltrato alla locale compagnia dei carabinieri, al Sindaco del comune interessato ed alla Procura competente, contesta, citando il Regio Decreto 2537/25, la direzione dei lavori in oggetto, attribuendo la competenza per la progettazione e la direzione dei lavori alla sola figura dell'ingegnere, essendo i parchi eolici considerati come edifici industriali. Nell'ambito dei lavori di realizzazione del parco eolico sono stati nominati due direttori dei lavori e nell'ordine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il primo (architetto) per la realizzazione di tutte le 	10.11.2011

	<p>opere civili, - il secondo (ingegnere elettrico) per gli impianti elettrici.</p> <p>Il questo è rivolto allo scopo di capire se rientra nella competenza dell'architetto lo svolgimento dell'attività di direzione dei lavori di un parco eolico.</p>	<p>Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005, nel suo Allegato Tecnico, colloca gli impianti eolici all'interno degli interventi <i>e/o</i> opere a carattere lineare o a rete che, generalmente, modificano vaste parti di territorio. Sono richiesti, pertanto, per un impianto eolico, la valutazione di aspetti legati all'impatto visivo, ovvero misurando le variazioni di altezza, forma e colore dell'impianto, le diverse condizioni di illuminazione, le condizioni meteorologiche prevalenti, tenendo presente anche lo sfondo ed altre caratteristiche, quali la struttura dell'impianto, la sua ubicazione e la sua disposizione. L'inserimento di un impianto eolico nel territorio costituisce quindi aspetto strettamente legato alle competenze di un architetto, e ciò non solo quando l'impianto sia localizzato in aree ove vi siano valori estetici legati all'uso come area naturale o turistica; né consegué che la presenza di un architetto quale direttore dei lavori servirà ancor di più per valutare meglio i criteri sopra delineati nel corso dell'esecuzione delle lavorazioni. L'art. 51 del R.D. 2357/1925 elenca le prestazioni di spettanza della professione di ingegnere così come in modo analogo e più puntuale si ritrova nell'art. 46 comma 1 lett. b) del DPR 328/2001, ove si attribuisce all'ingegnere industriale la direzione dei lavori di "impianti industriali" doverdoso intendere per impianto industriale un complesso di capitali, macchine, mezzi e addetti atti a sfruttare le risorse materiali ed energetiche per trasformarle in prodotti finiti a maggior valore aggiunto attraverso trasformazioni chimico fisiche o processi di fabbricazione e/o montaggio. Occorre quindi vedere se un impianto eolico possa essere considerato un impianto industriale ed entro quali limiti non possa rientrare in tale definizione. A ben vedere trattasi di un limitato numero di macchine (pale eoliche) che se valutate nella loro singolarità sono ben lontane dal potere essere rapportate ad "un edificio industriale". Evitando, nel caso in esame, ulteriori superfuse disquisizioni e volendo dare risposta alla contestazione mossa dall'ingegnere occorre precisare che sono stati nominati due direttori dei lavori; un architetto, si presume per le opere di edilizia civile connesse alla messa in opera delle macchine (pale eoliche) ed un ingegnere elettrotecnico per l'installazione delle macchine. Si può quindi affermare che la contestazione in questione è priva di ogni sostanza essendo le due figure professionali cui è affidata la direzione dei lavori, ciascuna per le proprie specifiche attribuzioni, perfettamente titolate a svolgere la prestazione in parola la qual cosa indebolisce, svuotandolo di contenuto, l'esposto soprattutto presentato alla Procura della Repubblica.</p>	
19.10.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Siena	L'Ordine chiede chiarimenti in merito ad una ordinanza del Consiglio di Stato facente seguito al ricorso al TAR di una Società debitrice di un Architetto che lamenta la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 7 della Legge 241/90 da parte dell'Ordine all'atto dell'avvio della procedura per la emissione del visto di congruità sulla parcella dell'Architetto relativamente alle prestazioni da esso svolte per la summenzionata Società.	<p>Il ricorso al TAR e l'appello al Consiglio di Stato sostengono, in particolare, i seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il Consiglio dell'Ordine è ente pubblico non economico, che svolge funzioni di amministrazione mediante attività procedimentale, e come tale è applicabile ad esso la L. 241/1990; - nelle funzioni certificative demandate agli ordini professionali rientra il rilascio del parere di congruità sulle parcelle professionali, che deve essere regolato dalla L.241/1990 in quanto procedimento destinato a concludersi con l'emanazione di un atto amministrativo; - sussiste, da parte del Consiglio dell'Ordine , l'obbligo di comunicare l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 L. 241/1990. <p>Nella specie, viene quindi contestata la nullità della tassazione della notula in quanto il Consiglio dell'Ordine degli Architetti di Siena ha proceduto alla tassazione senza comunicare l'avvio del relativo procedimento alla Cafaggiolo, che è venuta pertanto a conoscenza dell'avvenuta adozione dell'atto amministrativo soltanto a seguito della notifica del decreto inglevuto emesso nei suoi confronti dal Tribunale.</p> <p>Al riguardo potrebbe sostenersi che il giudice amministrativo sia carente di</p>

		<p>giurisdizione, appartenendo essa al giudice ordinario.</p> <p>Nella specie, difatti, il petitum sostanziale della controversia afferisce al pagamento di somme per prestazioni di attività professionali di un architetto, questione che chiaramente coinvolge posizioni di diritto soggetto.</p> <p>La congruità di una parcella può ritenersi atto solo formalmente amministrativo a causa dell'organo pubblico da cui proviene, senza possedere, tuttavia, la natura e la forza che sono connaturati al provvedimento in quanto espressione del potere e della supremazia della Pubblica Amministrazione, ed in quanto tale idoneo ad immutare o comunque a confermare autoritativamente la situazione giuridica preesistente.</p> <p>E' quindi sostenibile che il parere del Consiglio dell'Ordine è atto interno nella eventuale procedura di determinazione del quantum, che non ha certo natura provvedimentale non producendo alcun effetto sul cliente ed avente una limitata rilevanza solo nell'ambito dell'eventuale giudizio civile di contestazione del pagamento.</p> <p>Il giudizio potrebbe quindi essere rimesso al giudice ordinario, ove nella specie già è pendente la questione relativa al ricorso per decreto ingiuntivo, che, in tale sede, valuterebbe anche il parere di congruità emesso dal Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Tuttavia, il Consiglio di Stato, nella sentenza 23 dicembre 2010 n. 9352 ha ritenuto che il parere di congruità sulle parcelle professionali è atto soggettivamente ed oggettivamente amministrativo, che non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito alla tariffa professionale ma implica una valutazione di congruità della prestazione (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812 e, da ultimo, Cons. St., IV, 24 dicembre 2009, n. 8739).</p> <p>Stante l'ordinanza già favorevole del Consiglio di Stato, è quindi presumibile che i giudici amministrativi giudichino la questione conformemente alla giurisprudenza da ultimo citata, a meno che non si provi a sostenerne, nella fase del giudizio di merito, gli aspetti sopravvalutati.</p>	
20.10.2011	Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria Dr. Riccardo GHIO (c.a.)	<p>Nota pervenuta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria che invita i Consigli Nazionali degli Ingegneri ed Architetti ad esprimersi su una denuncia per esercizio abusivo della professione di Architetto da parte di un Ingegnere redattore di un progetto di restauro su un immobile vincolato di cui alla L. 1089/39 e successive, in quanto di rilevante interesse storico-artistico.</p>	<p>10.11.2011</p> <p>Con riferimento alla richiesta di parere avanzata con la nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>1. Che le prestazioni relative ad opere di restauro e risanamento conservativo o comunque tutti gli interventi a farsi su edifici di riconosciuto interesse storico-artistico, come la chiesa in questione, siano di esclusiva competenza della Professione di Architetto è ampiamente sancito dal disposto dell'art. 52, 2° comma del R.D. n. 2537/25 e riconosciuto dalla copiosa quantità di pronunce giurisprudenziali in materia. Il dibattito relativo ai titoli di ingegnere civile e di architetto, nonché le loro rispettive competenze, ai fini del superamento delle prerogative di esclusività facenti capo all'una o all'altra figura professionale secondo gli artt. 51 e 52 del R.D. 2537/1925 appare ancora oggetto di pronunce giurisprudenziali (cfr. ex multis Consiglio di Stato, IV Sez., 2434/2009; 5239/2006; TAR Sardegna, 1559/2009; TAR Veneto, 3651/2008) tutte relative alla legittimità di atti di conferimento di incarichi di progettazione per restauro di immobili aventi rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici vincolati e risoltosi, nel senso dell'esclusività della competenza degli architetti. Tale orientamento è stato recentemente ribadito dalla sentenza 17 gennaio 2011, n. 87-Tar Sicilia, Catania, Sez. III, secondo cui è tuttora vigente la limitazione posta dall'art. 52 del regolamento approvato con r.d. 2537/25, che riserva alla professione di architetto «le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, e il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 364/1909», poi legge n. 1089/39. Alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità</p>

dell'architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguente dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico». (cfr. Consiglio Stato, sez. VI, 11 settembre 2006 , n. 5239; Consiglio Stato - sez. IV, 16 maggio 2006 , n. 2776). La sentenza, inoltre, sancisce che ogni intervento - seppure minimo - su edificio esistente che presenta dei particolari aspetti architettonici, e che necessiti di particolari conoscenze tecniche idonee a preservare il complesso di dette caratteristiche architettoniche, è di competenza dell'architetto, e ciò non solo in ipotesi di beni sortoposti a vincolo, ma anche di quelli che, seppure non oggetto di uno specifico provvedimento, presentino un interesse storico-artistico (cfr. T.A.R. Veneto Venezia, sez. I, 28 giugno 1999 , n. 1098). Difatti gli architetti, in ragione dello specifico corso di laurea che sono tenuti a percorrere e della conseguente professionalità (e sensibilità) artistica ed estetica che acquistano, devono ritenersi più idonei (rispetto agli ingegneri) a tutelare l'interesse pubblico connesso alla tutela dei beni artistici e storici e, quindi, a redigere i progetti di restauro e ripristino degli edifici che si caratterizzano per la loro valenza culturale. (T.A.R. Veneto Venezia, sez. II, 28 gennaio 2005 , n. 381).

Infine la sentenza del TAR Sicilia afferma che la riserva di competenza ex art. 52 R.D. n. 2537/1925, non può essere negata solo per il fatto che i lavori da appaltare consistano in un mero intervento di recupero e manutenzione straordinaria, e non di restauro in senso stretto, non essendovi ragioni per escludere tali tipologie di intervento da quelle riservate alla competenza degli architetti, tenuto anche conto che la norma in questione contempla in maniera generica le attività di restauro e ripristino. La terminologia utilizzata dal legislatore del 1925 deve quindi essere considerata in senso atecnico, e non può essere riferita alle specifiche categorie di interventi sul patrimonio edilizio esistente poi codificate dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e oggi recepite nell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'espressione "restauro e ripristino" va quindi intesa in senso omnicomprensivo, come relativa a qualsiasi attività di recupero di una struttura edilizia che presenti peculiari caratteri storico-artistici (cfr. T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. I, 24 ottobre 2009 , n. 1559).

2. Occorre poi rilevare che, nel caso in questione, la Soprintendenza del Piemonte sia stata disattenta ed inadempiente non avendo rispettato quanto espresso dal Consiglio di Stato nel proprio pronunciamento espresso nell'adunanza della sezione seconda il 23 luglio 1997, n° 86. Difatti, sull'ampia problematica, la Sezione seconda del Consiglio di Stato fornì parere al Ministero per i beni Culturali e Ambientali in quanto interessato da diverse Soprintendenze, da numerosi professionisti nonché dai rispettivi Ordini Professionali, sulla questione relativa alle competenze professionali degli ingegneri e degli architetti in materia di progettazione e direzione dei lavori da realizzare su immobili vincolati ex legge 1089/39. Anche diverse avvocature dello Stato chiamate ad esprimersi sulla questione hanno sempre fornito conformi interpretazioni della vigente normativa e nello stesso senso d'è ripetutamente espresso il Consiglio Nazionale per i Beni Culturali e Ambientali. Alla luce dei citati pronunciamenti la prassi uniformemente adottata dall'Amministrazione è stata nel senso di ritenere conformi alla normativa vigente i soli progetti redatti - ed i lavori diretti - da un tecnico abilitato architetto.

In considerazione della complessità e delicatezza della questione venne richiesto parere al Consiglio di Stato in merito ai seguenti quesiti:

- 1) Se rientrassse tra le competenze istituzionali dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali il controllo della paternità professionale dei progetti di opere da realizzare su beni immobili vincolati ex legge 1089/39;
- 2) Se e limitatamente a quali tipologie di interventi nel vigente ordinamento, gli ingegneri possono progettare e dirigere i lavori da realizzate sui predetti

- beni;
- 3) Se, infine, dove si ritenga sussistere una competenza esclusiva degli architetti in materia di progettazione e direzione dei lavori aventi ad oggetto immobili di interesse storico-artistico, tale competenza esclusiva si estende a tutti gli immobili sottoposti alla tutela di cui alla legge 1089/39, ovvero sia limitata, come sostenuto da alcuni Ordini degli Ingegneri, ai soli beni immobili oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1 e 3 delle legge predetta (restandone, pertanto, esclusi i beni immobili sottoposti a tutela "ope legis", per effetto del combinato disposto degli artt. 4 ed 1 della legge di tutela).
- Le risposte fornite dal Consiglio di Stato furono le seguenti:
- 1) Al primo quesito deve darsi senz'altro riposta positiva nel senso che la valutazione tecnica complessiva dei progetti di tecnici così come più in generale in tema di verifica e controllo degli interventi sui beni stessi, il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali ha l'implicito potere – implicito in quanto strumentale al potere stesso di valutazione del merito tecnico – di verificare se il progetto è stato redatto da un professionista appartenente al tipo a ciò espressamente abilitato dalla Legge; si tratta, del resto, di una valutazione non prescindibile nell'economia generale dell'attività autorizzativa o di controllo, perché inhibisce alla verifica della attitudine professionale, alla buona riuscita dell'intervento medesimo e, dunque, alla salvaguardia degli elementi caratterizzanti l'immobile di interesse artistico come bene culturale; ciò che rientra per sua propria natura nella funzione tipica di tutela affidata a tale piesso amministrativo.
- 2) Relativamente al 2° quesito il Consiglio di Stato ha affermato che le competenze in questione sono esclusivamente quelle degli architetti, con esclusione di ingegneri (e dei geometri). Il relativo preceitto va ravvisato nella citata chiara disposizione di cui all'art. 52, secondo comma del R.D. 23/10/1925, n. 2527 (regolamento per la professione di ingegnere ed architetto), sebbene la (sola) parte tecnica possa essere realizzata – evidentemente ed in necessaria ed imprescindibile stretta collaborazione con l'Architetto – tanto da un architetto quanto da un ingegnere.
- 3) Al terzo quesito la risposta è che detta riserva di abilitazione in capo agli architetti non può riferirsi ai soli immobili oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1 e 3 della Legge 1089/39 ma deve essere estesa anche a tutti gli immobili che, comunque, siano riconosciuti di interesse storico artistico ad esempio negli strumenti urbanistici vigenti o in piani di recupero per l'attribuzione della tipologia di intervento a restauro e risanamento conservativo.
- In base a tale pronunciamento del Consiglio di Stato come richiesto dall'amministrazione dei beni Culturali ed Ambientali si stabilisce che le Soprintendenze hanno il dovere "di verificare se il progetto è stato redatto da un professionista appartenente al tipo a ciò espressamente abilitato dalla Legge" per cui, implicitamente, non dovrebbero prendere in considerazione ed esaminare progetti riguardanti interventi a farsi su edifici vincolati se redatti da professionisti non deputati a redigerli in base alle norme vigenti in materia.
- Si ravvisa, pertanto, nel caso di specie una doppia responsabilità; non solo l'ingegnere non può progettare e dirigere lavori di restauro su beni vincolati che sono di esclusiva competenza della professione di Architetto ma la stessa Soprintendenza, in virtù del pronunciamento n° 386/97 del Consiglio di Stato, non avrebbe dovuto esprimersi, come invece ha fatto, su un progetto siffatto redatto da tecnico non abilitato a redigerlo. Un esempio di come le Soprintendenze abbiano tale obbligo viene confermato dal provvedimento del 2.9.97 con cui la Soprintendenza di Firenze, Pistoia e Prato negava il rilascio di un parere per lavori di straordinaria manutenzione di un immobile vincolato ex lege 1089/39 con la seguente motivazione: "il progetto non può essere accolto in quanto è stato redatto da un tecnico non abilitato, in quanto non iscritto

		<p>all'albo degli architetti". A nulla è valso il ricorso dell'ingegnere redattore del progetto al TAR Toscana che ha rigettato il ricorso che, in seguito, è stato respinto anche dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1368 del 2002 cui il detto tecnico si era rivolto.</p> <p>3. Relativamente, poi, al presunto reato di "esercizio abusivo della professione" come citato nella summenzionata nota delle Procure della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria, si rinvia ad essa la facoltà di esprimersi sull'"addebito, trattandosi di reato di rilievanza penale ed in quanto tale rientrante nelle specifiche competenze della citata Procura.</p>
27.10.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Udine	<p>Si richiede di esprimersi sulla legittimità di pronunciamento dell'Ordine su compensi esposti a vacazione. In particolare si domanda parere sul comportamento da tenere quando provenga all'Ordine richiesta di liquidazione di onorari a vacazione. Infine si chiede di sapere se l'Ordine debba operare su onorari determinati in ragione di tempo una valutazione di merito o se, invece, debba limitarsi a visitare quanto esposto dall'iscritto senza entrare nel merito ed esprimersi sull'entità del tempo impiegato per lo svolgimento della prestazione come riportato in parcella.</p> <p>10.11.2011</p> <p>Con riferimento al quesito posto con la mail di cui all'oggetto si riporta, a seguire, quanto evidenziato.</p> <p>Va preliminarmente specificato che il quesito ha origine da una lettera inviata da un avvocato, con cui viene ritenuta l'apposizione del visto limitatamente al costo orario contraddittoria e inutile, poiché la parcella presentata per il visto di congruità è stata considerata irregolare dal locale Tribunale, il quale ha negato l'accesso alla procedura ingiuntiva.</p> <p>Va rilevato, al riguardo, che appare oltrremodo strumentale il tenore e la finalità di tale lettera; si tenta, da parte dell'avvocato scrivente, una provocazione, motivata da un problema sorto in sede processuale, tentando di coinvolgere l'Ordine in una ipotetica "culpa in vigilando", nella specie non sussistente.</p> <p>Non è dato sapere, al riguardo, quali siano state le prospettazioni difensive e la strategia processuale adoperate dallo avvocato per contestare le indicazioni negative del Giudice. Ciò che giova rilevare è che, nella specie, in base all'art. 2233 del Codice civile, vi è una gerarchia di carattere preferenziale tra i vari criteri di liquidazione del compenso, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta tra le parti e, in ordine successivo, alle tariffe, agli usi e alla determinazione del giudice.</p> <p>In assenza di convenzione tra le parti che avrebbe potuto contenere una determinazione "a discrezione" del compenso il professionista ha utilizzato le tariffe professionali, indicando il solo costo orario in conformità ai disposto dell'art. 4 L. 2 marzo 1949, n. 143 e successive "Tariffa Professionale Ingegneri ed Architetti" da applicarsi per prestazioni rese a privati come nel caso in questione.</p> <p>In tale articolo si prevede testualmente che "gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità" come precisato nell'art. 2 della Tariffa che così recita: "Gli onorari, a seconda delle modalità inherentì alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera; b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura; c) onorari a vacazione, ossia a criterio del professionista; d) onorari a discrezione, ossia in ragione del tempo impiegato; <p>Viene esplicitamente precisato, sempre nell'art. 4, il tipo di prestazioni da valutare a vacazione quali "gli accertamenti per rettifiche di confini e simili", "le competenze per trattative con le autorità e con fornitori", le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili", nonché "il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio".</p> <p>In base alle citate disposizioni di legge, ed in base all'attività svolta, così come prospettato e descritto nella lettera dell'avvocato, la liquidazione degli onorari a vacazione appare quindi legittima non potendosi applicare i criteri a percentuale</p>

o a quantità come previsti nelle lettere "a" e "b" dell'art. 2.

Oltre a ciò va aggiunto che il rilascio dei pareri sulle controversie professionali e la liquidazione degli onorari e delle spese agli architetti iscritti all'Albo sono di competenza del Consiglio dell'Ordine, a norma dell'art. 5 n. 3 della L. 24 giugno 1923 n. 1395 che in uno al giudice di merito ha facoltà ad esprimersi nella materia.

Nella specie, l'architetto iscritto ha richiesto un parere di congruità sull'onorario in riferimento alla effettiva prestazione professionale svolta come dallo stesso esposta assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato in merito alle modalità di svolgimento della detta prestazione.

Tale parere - del quale ai sensi dell'art. 636 c.p.c. il professionista deve munirsi al fini di chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. ed al quale il giudice a tal fine è tenuto ad uniformarsi - non si esaurisce in una mera certificazione della rispondenza del credito espresso alla tariffa professionale "essendo esso, anche dal punto di vista logico e semantico, espressione di un motivato giudizio critico e non di una mera operazione contabile". Detto parere "corrisponde ad una funzione istituzionale dell'organo professionale in vista degli interessi degli iscritti e della dignità della professione, nonché dei diritti degli stessi clienti, ed è volto ad impedire richieste di onorari sproporzionati e comunque inadeguati all'obiettiva importanza dell'opera professionale" (Cass. Civ., sez. un., 24 giugno 2009, n. 14812; Cons. Stato, IV, 24 dicembre 2009, n. 8749 e 29 ottobre 1992 n. 11765).

Si tratta di conseguenza di un'attività che si conclude con la formazione di un atto soggettivamente ad oggettivamente amministrativo autoritativo - emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse - che modifica la situazione giuridica precedente avendo effetti constitutivi per il richiedente.

Al riguardo, peraltro, la Corte di Giustizia CE, nella sentenza C-221/99 del 29 novembre 2001, relativa agli onorari di un architetto ed al parere dell'Ordine provinciale, ha ritenuto che "gli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano ad una normativa nazionale che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione di pagamento diretto al recupero degli onorari di un architetto iscritto ad un'associazione professionale, impone al giudice adito di conformarsi al parere emesso da quest'ultima per quanto riguarda la liquidazione dell'importo dei detti onorari, in quanto tale parere perde il suo carattere vincolante allorché il debitore avvia un procedimento in contraddittorio".

Anche l'orientamento dei giudici di legittimità e di merito italiani è univoco (si vedano Cass. Civ. sez. III 17.3.2006 n.5884, Cass. Civ. sez. II 30.7.2004 n.14556, Cass. Civ. sez. II 4.4.2003 n. 5321, Cass. Civ. sez. II 7.5.1997 n. 3972, Tribunale di Messina, sez. I, 3.11.2006) e si è pure espresa la Corte Costituzionale che con svariate sentenze (n.34 del 19.1.1988, n.137 del 2 maggio 1984), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art.636 comma 2 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, in ordine al carattere vincolante per il giudice del parere espresso dall'associazione professionale, circa la congruità della parcella presentata dal professionista.

Non appare pertanto coerente e corretto il rifiuto del giudice ordinario di accettare la parcella del professionista con il visto di congruità dell'Ordine. La valutazione compiuta dall'Ordine, oltre che rispondente nella specie alle disposizioni di legge sopraindicate, ha peraltro connotati di evidente discrezionalità e costituisce perciò frutto dell'esercizio di un potere conferito da una norma, che configura l'esercizio di un potere avente natura unilaterale e che costituisce espressione di potestà amministrativa riconosciuta per finalità di

		<p>Pubblico interesse.</p> <p>Stante il potere attribuito ex legge all'Ordine professionale per le parcelle sugli onorari professionali, rimangono nella discrezionalità di quest'ultimo le modalità di valutazione delle parcelle predate atteso che, nel caso in questione trattandosi di valutazione del compenso in ragione del tempo impiegato, diventa di difficile valutazione da parte dell'Ordine l'entità tempo come dichiarata dal richiedente.</p> <p>Occorre aggiungere che la verifica della congruità sugli onorari deve comprendere anche una valutazione da parte dell'Ordine sulle entità poste a base di calcolo degli stessi come, ad esempio, il tempo dichiarato per lo svolgimento della prestazione.</p> <p>E' del tutto evidente, poi, che l'entità tempo assunta a base di calcolo dell'onorario può variare, seppure in modo non eccessivo, a seconda delle modalità di svolgimento della prestazione ed a seconda del professionista incaricato per cui, ai fini della valutazione sulla congruità, ogni Ordine ha una propria modalità per verificare la congruità o meno delle prestazioni da compensare a vacazione.</p>
07.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Firenze	<p>Con questo inviato dall'Ordine provinciale di Firenze è stato segnalato, da parte di un iscritto, che la redazione di certificazione energetica necessaria alla stipula di Rogito notarile per un immobile sito nella Provincia di Bologna è stata respinta dal Notaio rogante in quanto il tecnico redattore non risultava iscritto alla lista di tecnici abilitati certificatori della regione Emilia Romagna. Secondo l'iscritto, ciò restringe l'esercizio professionale degli iscritti agli Ordini Provinciali della Regione Toscana, poiché la normativa nazionale non prevede, sempre secondo l'iscritto, alcuna frequentazione di corsi o qualsivoglia percorso di accreditamento per la redazione di certificazioni energetiche, né la normativa della Regione Toscana prevede alcun tipo di preclusioni.</p>
02.12.2011		<p>Con riferimento al questo posto si riporta quanto segue:</p> <p>Occorre, innanzitutto, premettere che la certificazione energetica, il cui obbligo deriva dalla Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici e dalla Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza energetica degli usi finali di energia ed i servizi energetici, ha trovato attuazione in Italia con il D.lgs. 192/2005.</p> <p>Tale normativa prevede, all'art. 9 comma 1, che l'attuazione del decreto legislativo spetta alle Regioni, le quali devono svolgere gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione "secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale".</p> <p>In ossequio, poi, al successivo comma 3-bis, le Regioni sono tenute a predisporre un programma di sensibilizzazione e ricualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare l'applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del decreto legislativo.</p> <p>Come fin qui esposto, sussiste nella normativa nazionale una delega espressa nei confronti delle Regioni ed un criterio di omogeneità territoriale, rimanendo, pertanto, nella competenza esclusiva delle Regioni la possibilità di legiferare in materia.</p> <p>Nel caso di specie, la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia Romagna 7 luglio 2008, n. 1050, nello stabilire un sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, stabilisce all'art. 3 comma 2 che ogni architetto iscritto all'albo è da ritenere tecnico qualificato, se dotato di "una esperienza almeno annuale nei seguenti campi: progettazione dell'isolamento termico degli edifici, progettazione di impianti di climatizzazione e di valorizzazione delle fonti rinnovabili negli edifici, progettazione delle misure di miglioramento del rendimento energetico degli edifici, diagnosi e certificazione energetica di edifici, gestione dell'uso razionale dell'energia, oppure se ha partecipato ad uno specifico corso di formazione professionale in tema di certificazione energetica, con superamento dell'esame finale, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore della deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008 n. 156, riconosciuto dalla Regione o da altre Regioni e Province Autonome. Al fini del relativo accreditamento, i soggetti certificatori, di cui al comma 1, devono, inoltre, risultare in possesso di</p>

		<p><i>“adeguate capacità organizzative, gestionali ed operative”.</i></p> <p>L'art. 3 comma 3 della medesima delibera, inoltre, prevede espressamente la possibilità di accreditare “come soggetti certificatori coloro che sono riconosciuti tali da Paesi appartenenti all'Unione Europea nonché da altre Regioni o Province Autonome o sulla base di programmi promossi dalla Regione Emilia-Romagna”.</p> <p>Fermata restando la competenza esclusiva delle Regioni in materia, la normativa regionale allo stato vigente in Emilia Romagna non preclude ad un architetto iscritto presso altri ordini professionali di altre realtà regionali, la possibilità di essere iscritti presso il registro creato in Emilia Romagna, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 citato e con l'osservanza delle modalità indicate nella medesima Deliberazione della Giunta Regionale.</p> <p>La normativa regionale, nella specie, non obbliga alla frequentazione di un corso, ma contempla, in via primaria, la comprova di esperienza annuale nel settore, così come indicato nella normativa pre detta.</p> <p>Stante il tenore del D.Lgs. 192/2005, non si può escludere che in altre Regioni (come la Toscana) la normativa relativa alla certificazione energetica possa essere disciplinata da regole con contenuti e parametri differenti per individuazione dei soggetti abilitati a redigere siffatte prestazioni.</p>	
08.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Lecco	<p>L'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Provincia di Lecco ha richiesto di poter sapere se gli iscritti alla sezione A e B settore Planificatore possono accedere ai corsi specialistici di sicurezza di cui al Decreto legislativo 81/2008.</p>	<p>28.11.2011</p> <p>Con riferimento al quesito posto nella mail di cui all'oggetto, si riporta, a seguire, quanto evidenziato dal consulente avv. Antonucci .</p> <p>1. Preliminarmente, appare opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 17 comma 2 del DPR 328/2001, per l'iscrizione nella sezione A nel settore "pianificazione territoriale" è necessario il possesso della laurea classe 5/5 - Planificazione territoriale urbanistica e ambientale o classe 4/5 - Architettura e Ingegneria edile; ai sensi dell'art. 18 comma 2 del DPR 328/2001, per l'iscrizione nella sezione B nel settore "pianificazione " è necessario il possesso della laurea classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale o classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.</p> <p>2. Ciò premesso, il D.Lgs. 81/2008, nel testo vigente, prevede due tipi di corsi specialistici di sicurezza, ovvero quelli relativi agli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni (art. 32) e quelli relativi al coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 98).</p> <p>3. Quanto ai requisiti di cui all'art. 32 (addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.</p> <p>Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi (comma 2). Il medesimo articolo prevede poi, al comma 5, che il possesso di laurea nelle classi L7, L8, L9, L17, L23, della laurea magistrale LM26 (di cui al DM 16 marzo 2007), nelle classi 8, 9, 10, 4 (di cui al DM 4 agosto 2000) ovvero nella classe 4 di cui al DM 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione.</p> <p>4. Quanto ai requisiti di cui all'art. 98 (coordinatore per la progettazione e coordinatore per l'esecuzione dei lavori), al comma 1 si prevede il possesso dei seguenti titoli:</p> <p>a) laurea magistrale nelle classi LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74 (di cui al DM 16 marzo 2007), ovvero laurea specialistica conseguita nelle classi</p>

		<p>4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S (di cui al DM 28 novembre 2000), ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del DM 5 maggio 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;</p> <p>b) laurea conseguita nelle classi L7, L8, L9, L17, L23 (di cui al DM 16 marzo 2007), ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (di cui al DM 28 novembre 2000), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni;</p> <p>c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.</p> <p>Secondo il comma 2 del medesimo art. 98, i soggetti sopraindividuati devono essere in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.</p> <p>L'attestato di frequenza, ai sensi del successivo comma 4 "non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26".</p> <p>5. Alla luce delle sovraccitate disposizioni di legge, il pianificatore, sezione A e B, potrà quindi accedere ai corsi specialistici di sicurezza ex artt. 32 e 98 D.lgs. 81/2008, qualora in possesso dei titoli di studio individuati nelle citate disposizioni di legge (tutti i titoli ex art. 32 e 4S ex art. 98) o, in alternativa, qualora in possesso di specifiche esperienze, così come specificato nelle richiamate disposizioni, fatti salvi i casi di esonero così come individuati dalle disposizioni medesime.</p> <p>La normativa citata rende possibile, di conseguenza, per i pianificatori, nei limiti sopraindividuati, la possibilità di assolvere al ruolo di addetti e responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni, nonché di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.</p>	
14.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Macerata	<p>L'Ordine degli Architetti della provincia di Macerata ha chiesto di ricevere la sentenza del TAR riguardante l'espressione del parere contrario all'affidamento di incarichi professionali alle Università</p>	<p>02.12.2011</p> <p>Con riferimento al quesito posto si riporta quanto di seguito evidenziato. In base alla formulazione della richiesta , non è dato sapere il periodo temporale di riferimento relativo alla sentenza richiesta, di quale TAR territoriale si tratti, né, tantomeno, il numero della sentenza. Appare otremodo difficile senza tali elementi, individuare con esattezza di quale sentenza si tratti.</p> <p>Appare invece interessante segnalare, relativamente alla materia richiesta, una recente pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 10 del 03.06.2011), che si allega, avente una rilevanza ben maggiore rispetto alla pronuncia di un Tribunale amministrativo regionale.</p> <p>In tale sentenza, emanata dal Consiglio di Stato in seduta plenaria (che si</p>

		<p>pronuncia in tali occasioni al fine di dimuire contrasti giurisprudenziali), è stato espresamente specificato che le Università, aventi finalità di insegnamento e di ricerca, possono anche dare vita a società, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, solo per il perseguimento dei propri fini istituzionali (o di obiettivi con essi strettamente strumentali), e non per erogare servizi contendibili sul mercato.</p> <p>In particolare, il Consiglio di Stato ha stabilito che, per le Università, la "riconosciuta e indiscussa autonomia organizzativa e finanziaria incontra il limite interno invalicabile della rigorosa strumentalità rispetto alle finalità istituzionali" e che "l'attività di ricerca e consulenza, anche se in favore di enti pubblici, non può essere indiscriminata, sol perché compatibile, ma deve essere strettamente strumentale alle finalità istituzionali dell'Ente, che sono la ricerca e l'insegnamento, nel senso che giova al progresso della ricerca e dell'insegnamento, o procaccia risorse economicamente da destinare a ricerca e insegnamento.</p> <p>Non si può, pertanto, trattare di un'attività lucrativa fine a se stessa, perché l'Università è rimane un Ente senza fine di Lucro".</p>
15.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Varese	<p>Si richiede di sapere come quantificare i compensi spettanti ad architetti aventi rapporti collaborativi con altri colleghi (studi professionali) avendo previsto a monte un pagamento delle spettanze in maniera forfetaria, a fattura. Nell'ipotesi che non venga corrisposto all'architetto chiamato a tale lavoro di collaborazione quanto pattuito e questi si rivolga all'Ordine per la quantizzazione delle proprie spettanze, quest'ultimo come si deve regolare?</p>
		<p>Con riferimento ai quesiti posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Nella specie, si tratta di compensi preventivamente stabiliti a forfait e quindi, come riportato nell'art. 2, lettera d) della L. 2 marzo 1949 n. 143 (Tariffa professionale Ingegneri ed architetti), a discrezione.</p> <p>Venuta meno la corresponsione del dovuto, giusto quanto già concordato, da parte del professionista committente, si domanda quale modalità seguire per giungere alla determinazione di quanto spettante per il lavoro svolto su cui richiedere, con ogni probabilità, il visto di congruità al proprio Ordine professionale, per poi adire la competente giustizia per poter essere pagati.</p> <p>In questo caso le competenze potrebbero essere calcolate a vacazione, cioè in ragione del tempo impiegato per il loro svolgimento, non potendosi seguire il criterio discrezionale preventivamente pattuito, data l'insolvenza della parte committente.</p> <p>Tali compensi previsti alla lettera c), art. 2 di Tariffa, dovranno essere valutati in base al disposto dell'art. 4 della L. 143/49 e successive tenendo conto delle variazioni intervenute col D.M. 03.09.97, pubblicato sulla G.U. dei 04.12.97, n. 283, per cui attualmente il compenso orario è, per il professionista incaricato, pari ad € 56,91, mentre prima delle variazioni summenzionate era pari ad € 9,30 per ogni ora o frazioni di ora.</p> <p>Si dovrà, altresì, tenere conto, nella determinazione oraria delle spettanze, di non superare il limite delle dieci ore di lavoro giornaliero (art. 4 della T.P.) valutando a parte ed in aggiunta le spese come previste dall'art. 6 di Tariffa con esposizione delle stesse a piè di lista.</p> <p>Non ci si può esimere, infine, dal fare una riflessione in merito alla tipologia del rapporto lavorativo su cui si sono chiesti chiarimenti.</p> <p>Trattasi, difatti, di rapporto di lavoro parasubordinato, ex art. 409 n. 3 C.p.c., contraddistinto da continuità, coordinazione, e carattere prevalentemente personale della prestazione.</p> <p>Il requisito della continuità ricorre allorché è in essere un rapporto di durata, implicante attività di collaborazione per un certo periodo di tempo e per un numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina le prestazioni, assumendo una posizione di preminenza economica paragonabile a quella del datore di lavoro, essendoci, presumibilmente, anche orari prestabili di lavoro.</p> <p>Il requisito della coordinazione sussiste, inoltre, nel momento in cui il</p>

		<p>collaboratore, con la propria attività, opera per il raggiungimento dei fini del soggetto collaboratore, senza impiego di mezzi organizzati e con prevalenza del carattere personale della prestazione lavorativa, con una autonomia del collaboratore nella scelta delle modalità per l'esecuzione della prestazione. Si ritiene, pertanto, di essere, più propriamente, nel caso di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, che potrebbe essere esaminato dinanzi ad un giudice del lavoro al fine di individuare il momento costitutivo del rapporto, la continuità, la coordinazione, ed il carattere prevalentemente personale della prestazione, e, di conseguenza, la corrispondente corresponsione economica.</p> <p>In subordine, sempre dinanzi al giudice del lavoro, potrebbe anche essere, altresì, valutata l'ipotesi di una forma di lavoro dipendente, da compensare economicamente in base a quanto previsto nel contratto collettivo nazionale dei dipendenti di studi professionali.</p>	
16.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Napoli	<p>Sono stati richiesti chiarimenti circa l'iscrizione a più settori dell'albo professionale e precisazioni circa l'attribuzione di nuove matricole, timbri, tesserini, nonché sulle modalità di determinazione della quota associativa.</p>	<p>25.11.2011</p> <p>Con riferimento alla nota indicata in oggetto e ai quesiti con la stessa posti, appare utile rilevare quanto segue.</p> <ol style="list-style-type: none"> L'art. 3, commi 3 e 4, del DPR n. 328/01 prevede espressamente la possibilità di iscrizione di un professionista a più settori della stessa Sezione, previo superamento del relativo esame di Stato; tale concetto è stato esplicitato nella circolare n. 2073 del 5 novembre 2001, nonché nella nota del Ministero della Giustizia trasmessa con circolare n. 723 del 24 marzo 2005. L'interessato, poi, anche a seguito della sua iscrizione nel nuovo settore, manterrà il numero di matricola precedentemente attribuitogli, con l'annotazione della decorrenza di iscrizione nell'uno o nell'altro settore a far data dalle delibere del Consiglio dell'Ordine con le quali sono state accolte le rispettive domande di iscrizione; Relativamente alla tassa di iscrizione, si rinvia al potere decisionale che la norma riconosce all'Ordine stesso di stabilire l'importo del contributo ai fini del proprio funzionamento; <p>Fermo restando quanto sopra indicato circa il numero di matricola che, quindi, sarà unico, si precisa che non esistono disposizioni che regolamentano le modalità per il rilascio o la restituzione del timbro e/o del tesserrino, né questi risultano essere obbligatori, pur costituendo un segno di riconoscimento da sempre usato da tutti i professionisti italiani. Pur essendo, quindi, le determinazioni agli stessi riferite lasciate alla discrezione del singolo Consiglio dell'Ordine, nel caso specifico è possibile il rilascio di un nuovo timbro, relativo alla nuova iscrizione, da affiancarsi a quello già in possesso del professionista; i timbri potranno essere utilizzati comunque separatamente, ognuno sulla base della tipologia dell'incarico espletato.</p>
17.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Firenze	<p>L'Ordine di Firenze ha ricevuto una richiesta di chiarimenti da parte della CCIA e cioè se un Architetto può dirigere opere di pubblica illuminazione di categoria SOA OGGI e se la CCIA di Firenze può affidare detto incarico di direzione lavori ad un iscritto all'Ordine degli Architetti di Firenze.</p>	<p>02.12.2011</p> <p>Con riferimento al quesito posto occorre, preliminarmente, tener conto del R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 che disciplina la ripartizione delle competenze professionali tra architetti ed ingegneri, laddove si prevede, all'art. 51, che sono "oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilevi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative", (co. 1), fermo restando che "le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere" (art. 52, r.d. 2537 del 1925).</p> <p>Secondo taluna giurisprudenza amministrativa, in seguito arricchita e</p>

rimodulata da altri pronunciamenti giurisprudenziali, solo le opere di competenza professionalistica «estremamente connesse con singoli fabbricati» rientrerebbero nella competenza dell'architetto impegnando, in tal modo, una interpretazione più ampia della nozione di «edilizia civile» di cui al R.D. n. 2357 del 1925 riferibile, oltre che alla realizzazione di edifici, anche ad altri generi di impianti e di opere, in netto contrasto con la norma transitoria contenuta nell'art. 54, comma 3, R.D. n. 2537 del 1925, (cfr. Cons. Stato, sez. III, parere 11 dicembre 1984, n. 1538; IV sez., 19 febbraio 1990, n. 92; sez. V, 6 aprile 1998, n. 416; IV sez. 22 maggio 2000, n. 2938 e 12 settembre 2000, n. 4808). Questa disposizione ampliava la competenza professionale di coloro i quali avevano conseguito, entro una certa data, il diploma di «architetto civile», poiché gli interessati erano autorizzati a svolgere anche le mansioni indicate nel precedente articolo 51 - proprie, come si è visto, della professione di ingegnere - «ad eccezione, però, di quanto riguarda le applicazioni industriali e della fisica», nonché «i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche».

Tale disciplina transitoria, dove prevede l'indicata esclusione per gli «architetti civili», ha senso - secondo l'indicata giurisprudenza - solo interpretando in maniera letterale e non estensiva la divisione «opere di edilizia civile» di cui al precedente articolo 52, co. I: se infatti «le opere di diverso genere» (tra cui proprio l'impiantistica) «fossero comprese nella divisione edilizia civile», la eccezione prevista (per gli «architetti civili») «non avrebbe alcun significato» (così Cons. Stato, V sez., 6 aprile 1998, n. 416).

La giurisprudenza ordinaria adotta un'interpretazione univoca in materia di impianti affini o connessi a progetti di opere edilizie con affermazione di una competenza degli architetti.

E' stato difatti previsto che «se sussiste una competenza professionale dell'ingegnere per i progetti di impianti di illuminazione elettrica, evidentemente con riferimento al citato art. 52, primo co.», in quanto tali progetti sono «affini o comunque connessi a quelli relativi alle opere di edilizia civile, alle stesse conclusioni deve giungersi per l'architetto, attesa la completa equiparazione che l'articolo suddetto prevede tra le due professioni per le materie ivi elencate» (Cass. Civ., II sez., 29 marzo 2000, n. 3814).

Orientamento il quale presuppone che almeno tale genere di impiantistica rientri nella nozione di «opere di edilizia civile» di cui all'art. 52, co. I. Non può quindi affermarsi, «con riferimento al progetto di un impianto di illuminazione pubblica, l'esistenza di una competenza della figura professionale dell'ingegnere intesa come "principale e indispensabile" e, correlativamente, attribuire all'architetto una funzione "sussidiaria e di complemento" in assenza di una normatività che disciplini differentemente per tale materia la competenza delle due suddette professioni» (Cass. Civ. n. 3814 del 2000, cit.).

La progettazione di un impianto di illuminazione pubblica sul territorio comunale, in particolare, rientra tra le attribuzioni professionali degli architetti (cfr. altresì Cass. Civ., II sez., 5 novembre 1992, n. 11994), orientamento peraltro accolto dalla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Basilicata Potenza, 03 aprile 2006, n. 161, per un caso di progettazione per l'illuminazione di un campo di calcio).

E' stato altresì previsto che "pur non potendosi addivenire, sulla base della normativita' vigente, ad una sostanziale equiparazione del titolo di laurea in architettura, con quello di ingegneria (più spiccatamente caratterizzato quest'ultimo in senso tecnico-scientifico), deve accendersi ad una interpretazione della nozione di edilizia civile sufficientemente estesa e ritenersi di non limitare l'opera di progettazione dell'illuminazione viaria pubblica in ambito comunale ad un fenomeno di mera applicazione di energia elettrica, potendo essa, invece, costituire un'efficace mezzo di valORIZZAZIONE dei singoli fabbricati e dei

		<p>complessivo patrimonio edilizio comunale (Consiglio di Stato, Sez. V, ordinanza caut. 08.01.2002 n. 20).</p> <p>Nel caso di specie ed alla luce della sovrarichiamata giurisprudenza, relativamente ad impianti di pubblica illuminazione, risulta del tutto legittimo affidare un incarico di direzione lavori ad un Architetto iscritto all'Ordine.</p>
18.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Agrigento	<p>Con riferimento al quesito posto da un proprio iscritto l'Ordine provinciale di Agrigento ha richiesto se sussistano incompatibilità per un iscritto titolare di partita IVA che, oltre ad esercitare attività professionale svolge l'attività di docente nella scuola media di secondo grado, che risulta essere, dal novembre 2010, energy broker di una ditta di impianti fotovoltaici e che, peraltro, deve procedere alla variazione anagrafica da persona fisica a ditta individuale con il codice di attività 46.19.02.</p> <p>21.12.2011</p> <p>Con riferimento al quesito posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile osservare, preliminarmente, che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale per il caso di ricorsi avverso il procedimento ed eventualmente disciplinare, non può preavvisamente pronunciarsi su singoli casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p> <p>In via generale ed astratta si fa comunque presente quanto segue.</p> <p>L'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, prevede in particolare che "al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del presidente, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio".</p> <p>La L. 19 marzo 1955 n. 160 estende la norma sulla stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classifica, scientifica, magistrale e tecnica.</p> <p>E' necessario quindi verificare se, per la rappresentata attività di docente di scuola media, l'autorizzazione suddetta, valevole per l'anno scolastico in corso, sia stata trasmessa dall'iscritto al proprio Ordine, in base a quanto prospettato, non è dato sapere se ciò sia avvenuto.</p> <p>Oltre a ciò, deve essere rilevato che l'energy broker compie, generalmente, attività di intermediario che mette in contatto l'azienda produttrice di impianti fotovoltaici con l'utente finale; tale figura la si può assimilare a quella dell'agente commerciale o del procacciatore di affari. L'energy broker si occupa, generalmente, di tenere degli incontri informativi con il cliente finale per spiegargli le caratteristiche del prodotto, i vantaggi in termini di risparmio energetico e gli incentivi del Conto Energia, concludendo dei contratti per la azienda produttrice e seguendo eventualmente il cliente nella pratica di richiesta dei finanziamenti.</p> <p>Così come rappresentato, il professionista vuole procedere alla variazione anagrafica da persona fisica a ditta individuale con il codice di attività 46.19.02, con l'integrazione della partita IVA, tale codice di attribuzione ATEOC 2007, secondo le tabelle TSTAT, corrisponde alla seguente attività "procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno".</p> <p>L'ordinamento italiano prevede la possibilità di esercitare più attività commerciali contemporaneamente, associando ad una stessa partita IVA (persona fisica e codice ATEOC 71.11.00, numero di codice fiscale e numero di iscrizione all'Albo per l'attività professionale di architetto) anche più codici attività (ditta individuale con codice ATEOC 46.19.02, Codice Fiscale e numero di iscrizione alla Camera di Commercio, ecc. per l'attività di energy broker); in tal caso il professionista opererà con fatturazione contraddistinta da differenti e separate numerazioni, fermi rimanendo gli aspetti legati alla contabilità separata ed agli altri impatti fiscali (studi di settore).</p> <p>In definitiva ed in linea di principio, sulla base di quanto fin qui rappresentato, non si ritiene esistano palessi contrasti fra l'attività professionale di Architetto e</p>

			quella di tipo commerciale, di cui si è detto in precedenza, fermo restando che rimangono nelle esclusive competenze dell'Ordine eventuali valutazioni deontologiche, laddove si ravvisasse una indebita interferenza fra interessi economici e professione stante il percepimento di emolumenti nella qualità di energy broker provenienti dall'espletamento di una attività commerciale e non conseguenti all'espletamento dell'attività professionale.
23.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Padova	Col quesito posto si chiedono: 1) Se un Architetto iscritto all'Ordine, già componente di uno studio associato di architettura nella provincia di Padova può entrare a far parte e/o costituire altro studio associato sempre entro la provincia di Padova; 2) Se un geometra può firmare progetti preliminari e definitivi relativi alla verifica di assoggettabilità o alla valutazione di impatto ambientale e, nello specifico quando il progetto contempla capannoni industriali in c.a. o prefabbricati.	21.12.2011 <p>L'art. 5, definizioni, del D. Lgs. 152/06 nel definire il progetto preliminare ed il progetto definitivo, nelle note, richiama il D. Lgs. 163/2006. Nello specifico si richiede, altresì, se le tavole grafiche debbono essere firmate solo da un tecnico laureato e abilitato nonchè dal proponente oppure possono essere firmate anche dai professionisti che hanno predisposto lo studio preliminare ambientale e lo studio di impatto ambientale, quando fra gli estensori degli studi ci sono proprio geometri e/o laureati, ad esempio, in economia e commercio. Si ritiene, tuttavia, che lo studio preliminare ambientale e lo studio di impatto ambientale possano essere firmati da un qualsiasi professionista il cui curriculum dimostri adeguata esperienza nel redigere dette prestazioni.</p>
29.11.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Ragusa	Con questo inviato dall'ordine provinciale di Ragusa è stato richiesto, per conto di un iscritto nella sezione "A" quale Conservatore e contemporaneamente nella sezione "B" come Architetto Junior, se è possibile per esso accettare un incarico di Direzione Lavori, relativamente ad un intervento di prevenzione sismica ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n.3050 del 31/03/2000 su un edificio che si presume essere vincolato (sembrerebbe che alcune lavorazioni vengano effettuate su indicazioni della Soprintendenza) e in un progetto in cui si	21.12.2011 <p>Con riferimento al questo inviato dall'ordine provinciale di Ragusa è stato richiesto, per conto di un iscritto nella sezione "A" quale Conservatore e contemporaneamente nella sezione "B" come Architetto Junior, se è possibile per esso accettare un incarico di Direzione Lavori, relativamente ad un intervento di prevenzione sismica ai sensi dell'art. 6 dell'O.M. n.3050 del 31/03/2000 su un edificio che si presume essere vincolato (sembrerebbe che alcune lavorazioni vengano effettuate su indicazioni della Soprintendenza) e in un progetto in cui si</p>

	<p>realizzeranno opere con metodologie standardizzate su una "costruzione semplice", nella specie un edificio in muratura a due elevazioni. E' stato, altresì, specificato che il progetto prevede la demolizione della copertura esistente, la realizzazione di cordoli sommitali in mattoni pressati, il rifacimento della copertura con travi in legno già dimensionate in fase di progettazione, la realizzazione di iniezioni di miscela di calce idraulica, la posa in opera di n.6 tiranti, anch'essi già dimensionati in fase di progettazione.</p>	C) qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi e per gli interventi interni di manutenzione, su edifici che "non" presentino vincoli di alcun tipo". Per quanto attiene alle competenze del Conservatore iscritto nella sezione A dell'Albo, si rinvia invece al quanto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/01, il quale recita: "Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali, a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione." Le competenze, in tal caso, appaiono orientate alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza peraltro che tali competenze presuppongano la possibilità di progettare o dirigere lavori neppure in tale limitato ambito. Nella specie, anche se si volessero ritenere le metodologie indicate nel quesito come "standardizzate" ed anche se si volesse attribuire al manufatto la tipologia di "costruzione semplice", l'attività di Direzione lavori è da effettuarsi, comunque, su un edificio che si presume vincolato in quanto di rilevante interesse storico-artistico, tant'è che alcune lavorazioni verranno effettuate su indicazioni della Soprintendenza. Pertanto, in ossequio a quanto fin qui rappresentato esulerebbe dalle competenze dell'iscritto (nel caso in questione Architetto Junior - iscritto nella Sezione B e contemporaneamente Conservatore iscritto nella sezione A dell'Albo), la possibilità di espletare l'attività di Direzione lavori.
13.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Catania	Con il questo posto dall'Ordine Provinciale di Catania in data 13 dicembre 2011 prot 1823/C2 è stato richiesto, con riferimento a due iscritti, se costoro possono effettuare prestazioni professionali di Architetto, emettendo ricevuta per "prestazione occasionale" trovandosi nella condizione di non essere titolari di Partita IVA e di essere docenti nella Pubblica Istruzione, soggetti ad altra forma di previdenza obbligatoria.
12.01.2012		<p>Con riferimento al questo posto della nota di cui all'oggetto, appare utile, preliminamente, evidenziare che l'art. 92 del D.P.R. 1 giugno 1974, n. 417, nello stabilire alcune incompatibilità con attività di lavoro autonomo per gli Architetti, facenti parte del personale di ruolo, docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato, prevede, in particolare, che "al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio allo assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio". La L. 19 marzo 1955 n. 160 estende la norma sullo stato giuridico del personale anche a quello non di ruolo delle scuole o degli istituti di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica. Occorrerà, quindi, verificare se, per la rappresentata attività di docenti nella Pubblica Istruzione, le autorizzazioni suddette, valevoli per l'anno scolastico in corso, siano state trasmesse dagli iscritti al proprio Ordine professionale (in base a quanto prospettato, non è dato sapere se ciò sia avvenuto o meno). Oltre a ciò, si rileva che l'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 individua le prestazioni occasionali di lavoro autonomo, intendendo per esse i rapporti di durata complessiva non superiore, nell'anno solare, a trenta giorni con lo stesso committente e con un compenso complessivo annuo non superiore ai 5.000 Euro (Circolare INPS 6 luglio 2004, n. 103).</p> <p>L'art. 61 del D. Lgs. 276/2003 prevede tuttavia, al comma 3, l'esclusione dal campo di applicazione di prestazione di lavoro occasionale per le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.</p> <p>Passando poi agli aspetti legati alla partita IVA, gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delinearne i presupposti, dispongono che l'IVA si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni, intendendo per quest'ultima l'esercizio, ancorché non esclusivo, di qualsiasi</p>

		<p>attività di lavoro.</p> <p>Appare evidente che non esistono confini precisi fra una serie di prestazioni che essendo scordinate possono definirsi "non abituali" e le stesse prestazioni che, in quanto realizzate nell'ambito di un disegno globale, integrano "l'attività professionale".</p> <p>Tuttavia, è indubbiamente come la prestazione occasionale, se ripetuta, deve considerarsi alla stregua di una serie di prestazioni, e deve ritenersi, di conseguenza, attività professionale.</p> <p>Nella specie, difatti, così come espresso dagli stessi iscritti nel quesito, si fa riferimento a "ricevute per prestazioni occasionali", facendo così intendere non l'unicità propria di una singola prestazione ma una serie di prestazioni.</p> <p>Condividendo, seppure sotto diversi profili, il parere del consultore di codesto Ordine provinciale del 17 ottobre 2011, si ritiene, infine, necessario il possesso della partita IVA per poter fatturare prestazioni professionali per le quali viene meno il requisito dell'occasionalità e dell'unicità in quanto, stante anche le indicazioni di cui all'art. 61 comma 3 del D.Lgs 276/2003, non ne viene effettuata una sola, bensì una serie.</p>	
14.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Provincia di Monza e della Brianza	<p>'Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento'.</p> <p>Pertanto votano per ogni Sezione i soli appartenenti alla stessa. Tale previsione non trova analogo riferimento in relazione all'approvazione delle parcelle, per cui, in difetto di diversa previsione, il problema dell'appartenenza alle Sezioni A o B non si pone.</p> <p>Con la presente siamo a chiedere, cortesemente, conferma in merito a quest'ultimo aspetto.</p>	<p>12.01.2011</p> <p>Con riferimento al quesito posto nella mail di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>Al riguardo si evidenzia che l'ordinamento professionale degli Architetti si limita a prevedere tra le varie funzioni attribuite ai singoli Ordini quella di rendere, a richiesta, parere sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese, ai sensi dell'art. 5 punto 3 L. 24 giugno 1923 n. 1395, potendo, altresì, essere fissata una tassa per il rilascio di visti o pareri relativi alla liquidazione degli onorari ai sensi dell'art. 7 comma 2 D.L.L. 23 novembre 1944 n. 382.</p> <p>Va detto che, in genere, gli Ordini sono dotati di una commissione ad hoc deputata ad esaminare ed istituire le parcelle professionali che, successivamente, vengono sottoposte all'esame ed all'approvazione del Consiglio dell'Ordine, nella sua interezza, essendo la Tariffa Professionale unica e non distinta per prestazioni riguardanti le sezioni A e/o B dell'Albo.</p> <p>Non essendo, poi, espresamente individuate dalla vigente normativa specifiche modalità per l'approvazione delle parcelle esse soggiacciono all'autonomia ed esclusiva valutazione del Consiglio dell'Ordine, in base a considerazioni di carattere tecnico - amministrativo, non sindacabili in alcun modo da parte del Consiglio Nazionale.</p>
19.12.2011	Ordine Architetti P. P. e C. della Valle d'Aosta	<p>L'Ordine degli Architetti P. P. e C. della Valle d'Aosta avendo assunto col ruolo di assistente amministrativo, area funzionale "B", un proprio iscritto, già, in passato, consigliere segretario del medesimo Ordine, chiede se, costui, assunto a tempo indeterminato e parziale (per 25 ore settimanali) può continuare a svolgere la libera professione sia per privati che per pubbliche amministrazioni conservando il possesso della propria partita I.V.A.</p> <p>Nello specifico l'Ordine pone i seguenti quesiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio dell'Ordine è obbligato ad accogliere l'istanza del dipendente il quale, una volta superati i sei mesi di prova, 	<p>12.01.2012</p> <p>Con riferimento al quesito posto nella mail di cui all'oggetto, appare utile evidenziare quanto segue.</p> <p>L'Ordine Provinciale, quale Ente Pubblico non economico, è soggetto al disposto dell'art. 60 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 "Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato", nel quale si prevede che "l'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina e' riservata allo Stato e sia all'upo intervenuta l'autorizzazione del ministro competente".</p> <p>Tale norma trae fondamento dal "dovere di esclusività" che viene definito come l'obbligo del pubblico dipendente di dedicare interamente all'ufficio la propria attività lavorativa, intellettuale e materiale, senza distrarre energie con lo svolgimento delle attività estranee a quelle inerenti il pubblico impiego.</p> <p>Oltre a ciò, le norme che disciplinano la professione di Architetto prevedono, all'art. 62 del R.D. del 23.10.1925, n. 2537, che "gli architetti che siano impiegati di una pubblica amministrazione dello Stato, delle province o dei</p>

	<p>chiede di trasformare il proprio rapporto di lavoro da 25 a 18 ore settimanali e il contestuale svolgimento della libera professione di architetto?</p> <ul style="list-style-type: none"> • La sola iscrizione all'Ordine degli Architetti della valle d'Aosta o presso altro Ordine provinciale , senza essere titolare di partita I.V.A., è causa di incompatibilità per procedere all'assunzione del candidato vincitore oppure può essere comunque mantenuta? • Laver, in passato, fatto parte del Consiglio dell'Ordine può essere causa di incompatibilità? 	<p>Quanto al trasformare il proprio rapporto di lavoro da 25 a 18 ore settimanali e il contestuale svolgimento della libera professione di architetto? sono comuni, e che si trovino iscritti all'albo degli ingegneri e degli architetti, sono soggetti alla disciplina dell'ordine per quanto riguarda l'eventuale esercizio della libera professione.</p> <p>I predetti ingegneri ed architetti non possono esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità prevista da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitoli.</p> <p>Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espresso autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui il funzionario dipende".</p> <p>In base a tale ultima disposizione normativa, rimane nella sfera esclusiva della discrezionalità dell'Ordine Provinciale, stante la funzione di datore di lavoro del futuro assunto, ogni valutazione del caso se sia possibile svolgere contemporaneamente la professione di architetto e di dipendente dell'Ordine e se possa essere trasformato il proprio rapporto lavorativo da 25 a 18 ore settimanali.</p> <p>Quanto al mantenimento della partita IVA da parte del vincitore del concorso, deve essere rilevato che gli artt. 1 e 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nel delineare i presupposti dell'imposta sul valore aggiunto, dispongono che l'imposta si applica sulle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di atti e professioni, intendendo per queste ultime l'esercizio, ancorché non esclusivo, di qualsiasi attività di lavoro.</p> <p>Il conseguimento di compensi a fronte di prestazioni anche "occasionali" deve essere ricondotto nell'ambito di un "sistema unitario" di "attività professionale" poiché una prestazione occasionale, se ripetuta, diventa una prestazione abituale e, di conseguenza, un'attività professionale.</p> <p>Ne consegue che le prestazioni professionali costituiscono l'esplicazione di specifica attività professionale, realizzandosi i presupposti per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.</p> <p>Quanto alla causa di incompatibilità relativamente alla precedente carica di Consigliere Segretario, si rammenta che in tema di interpretazione della deontologia professionale vi è competenza esclusiva da parte del Consiglio dell'Ordine.</p> <p>Il Consiglio Nazionale, costituendo autorità giurisdizionale di secondo grado, non può previamente pronunciarsi su eventuali casi concreti, in quanto violerebbe gli irrinunciabili principi di terzietà e di indipendenza.</p>	
21.12.2011	<p>Ordine Architetti P. P. Il Presidente dell'Ordine di Verona segnala come sul sito www.groupon.it vengono riportate offerte di prestazioni da parte di Architetti a prezzi scontati al di là dei limiti del decoro della professione.</p>	<p>Con riferimento al questo posto nella nota di cui all'oggetto, appare utile evidenziare che le offerte di prestazioni professionali come diffuse attraverso il sito Groupon (www.groupon.it) rappresentano una modalità di accaparramento della clientela, in evidente e netto contrasto con i doveri di decoro e credibilità della professione di architetto (art. 1 codice deontologico).</p> <p>Tali condotte sono, altresì, sanzionabili dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che contempla, fra le sue competenze, anche la facoltà di valutare pratiche commercialmente scorrette.</p> <p>Al riguardo il CNAPPC si sta attivando per segnalare la sussistenza di tali pratiche commerciali palesemente scorrette in base agli artt. 20-26 del D.Lgs 206/2005, con apposita procedura dinanzi all'Autorità garante della Concorrenza e del mercato.</p>	